*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 141° — Numero 200**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 28 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

**LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI**

LEGGE 18 agosto 2000, **n. 235.**

**Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari** . . . . . . . . . . Pag. 8

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 5 luglio 2000.

**Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Europa a r.l.», in Marano di Napoli** . . . . . . . . . . Pag. 11

DECRETO 6 luglio 2000.

**Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Messina. Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto n. 25, I stralcio, galleria Caronia-Canna di Monte.** (Decreto n. 28525) . . . . . . . . . . Pag. 11

DECRETO 6 luglio 2000.

**Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Palermo. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua del comprensorio San Leonardo Ovest - III lotto.** (Decreto n. 28526) Pag. 12

DECRETO 10 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Siderservizi - Gruppo Falck, unità di Sesto S. Giovanni.** (Decreto n. 28528). Pag. 12

DECRETO 11 luglio 2000.

**Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Messina. Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto n. 25 - I stralcio, galleria Caronia-Canna di Monte.** (Decreto n. 28529) Pag. 13

DECRETO 11 luglio 2000.

**Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Caserta. Imprese impegnate nei lavori relativi ai Cantieri T.A.V. - Treno alta velocità - Lotto 3/1.** (Decreto n. 28530) . . . . . . . . . . Pag. 13

DECRETO 11 luglio 2000.

**Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Napoli. Imprese impegnate nei lavori di realizzazione del restauro, riuso e valorizzazione del museo di Capodimonte di Napoli.** (Decreto n. 28531) . . . . . . . . . . Pag. 14

DECRETO 11 luglio 2000.

**Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Palermo. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua del comprensorio San Leonardo ovest - III lotto.** (Decreto n. 28532) . . . . . . . . . . Pag. 15

DECRETO 11 luglio 2000.

**Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Giornale di Sicilia editoriale poligrafica unità di Palermo.** (Decreto n. 28533). Pag. 16

DECRETO 11 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin unità di Palermo Strasburgo.** (Decreto n. 28534) ....... Pag. 16

DECRETO 11 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin unità di Siracusa.** (Decreto n. 28535) ................ Pag. 17

DECRETO 11 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Belluno e Feltre.** (Decreto n. 28536)........... Pag. 18

DECRETO 11 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Marsala e Trapani.** (Decreto n. 28537)......... Pag. 18

DECRETO 11 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Vibo Valentia.** (Decreto n. 28538) ........... Pag. 19

DECRETO 11 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Roma-Tuscolana.** (Decreto n. 28539).......... Pag. 20

DECRETO 11 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Forlì.** (Decreto n. 28540) ................... Pag. 20

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, unità di Modugno.** (Decreto n. 28569)......................... Pag. 21

DECRETO 19 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, unità di Battipaglia e Castellamare di Stabia.** (Decreto n. 28570).................... Pag. 22

DECRETO 19 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate, unità di Marcianise.** (Decreto n. 28571)...................... Pag. 22

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società tecnica internazionale - Sotecni, unità di Roma.** (Decreto n. 28572). Pag. 23

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Albright & Wilson Patrica, unità di Patrica.** (Decreto n. 28573)............. Pag. 24

DECRETO 19 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bayer Biologicals unità di Sovicille.** (Decreto n. 28574). Pag. 24

DECRETO 19 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. - Società Bagnoli, unità di Cantiere Bagnoli.** (Decreto n. 28575) ............................... Pag. 25

DECRETO 19 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli Energy, unità di Mantova.** (Decreto n. 28576) .. Pag. 26

DECRETO 19 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Putzmeister Italia, unità di San Clemente.** (Decreto n. 28577)........ Pag. 27

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mirage, unità di Noci.** (Decreto n. 28578). Pag. 27

DECRETO 21 luglio 2000.

**Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Reno De Medici, unità di Magenta.** (Decreto n. 28595) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28

DECRETO 21 luglio 2000.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Alcoa Italia, unità di Feltre, Fossanova, Fusina, Marcon, Fossalta, Novara, Pomezia, Porto Vesme Iglesias e Rho.** (Decreto n. 28596) . . . . . . . . Pag. 29

DECRETO 21 luglio 2000.

**Accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della S.r.l. Edindipendente, unità di Milano e Roma.** (Decreto n. 28597) . . . . . . . . . . . Pag. 29

DECRETO 21 luglio 2000.

**Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Carlo Gavazzi costruzioni, unità di Rossano Calabro e Taranto.** (Decreto n. 28598). . . . Pag. 30

DECRETO 21 luglio 2000.

**Approvazione del programma di conversione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. SIMET Società industriale metalmeccanica, unità di Palermo.** (Decreto n. 28599) . . . . . . Pag. 30

DECRETO 21 luglio 2000.

**Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. E.R.C. European Refritgeration Components, unità di Pavia.** (Decreto n. 28600) . . . Pag. 31

DECRETO 21 luglio 2000.

**Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ideal Standard, unità di Salerno.** (Decreto n. 28602). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31

DECRETO 21 luglio 2000.

**Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Spatafora, unità di Agrigento, Avellino, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Enna, Messina, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Taranto e Trapani.** (Decreto n. 28603). Pag. 32

DECRETO 21 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spatafora unità di Agrigento, Avellino, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Enna, Messina, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Taranto e Trapani.** (Decreto n. 28604). Pag. 33

DECRETO 21 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Copmes Sud unità di Scafati.** (Decreto n. 28605). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34

DECRETO 21 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva Pali Dalmine (in liquidazione) ora Ilva Pali Dalmine S.p.a. unità di Torre Annunziata.** (Decreto n. 28606) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzione impianti, unità di Scafati.** (Decreto n. 28607) . . . . . Pag. 35

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.R.C. European Refritgeration Components, unità di Pavia.** (Decreto n. 28608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Maris, unità di Ferno.** (Decreto n. 28609) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simet Società industriale metalmeccanica, unità di Palermo.** (Decreto n. 28610). Pag. 37

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Gavazzi costruzioni, unità di Rossano Calabro e Taranto.** (Decreto n. 28611). Pag. 38

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcoa Italia unità di Feltre, Fossanova, Fusina, Marcon, Fossalta, Pomezia, Portovesme, Iglesias e Rho.** (Decreto n. 28612) . . . . . . . Pag. 38

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cellulosa 2000, unità di Crotone.** (Decreto n. 28613). . . Pag. 39

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G. Colagiovanni, unità di Ceppaloni.** (Decreto n. 28614) . . . . . . . . . . . Pag. 40

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telin - Teleinformatica, unità di Catanzaro e Cosenza.** (Decreto n. 28615). Pag. 40

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernabè, unità di loc. Lamar di Gardolo.** (Decreto n. 28616). Pag. 41

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star, unità di Sarno.** (Decreto n. 28617) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGL Carbon, unità di Narni.** (Decreto n. 28618) . . . Pag. 42

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Dublo, unità di Latina scalo.** (Decreto n. 28619). Pag. 43

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull HN Information Systems Italia, unità di Avellino (Prata Principato Ultra), Bari, Castel Maggiore, Firenze, Genova, Padova, Palermo, Pescara, provincia di Milano (Pregnana, Monza, Sedriano, Milano - Via Nuvolone), Rende, Roma, Torino e Tremestieri.** (Decreto n. 28620) . . . . . . . . . Pag. 43

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade (gruppo Astaldi), unità di Diga del Melito, La Secca, Milano, Pioltello, Roma, Stresa e Tauriano.** (Decreto n. 28621). . . . . . Pag. 44

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, unità di Acerra, Milano, Ottana e Porto Marghera.** (Decreto n. 28622). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 45

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reno De Medici, unità di Magenta.** (Decreto n. 28623) . . . . . . . . . . . Pag. 46

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. Edindipendente, unità di Milano e Roma.** (Decreto n. 28624) . Pag. 47

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Edindipendente, unità di Milano.** (Decreto n. 28625). . . . . . . . . . . . . Pag. 47

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche Caffaro unità di Aprilia, Brescia, Cesano Maderno, Galliera e Torviscosa.** (Decreto n. 28626). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 48

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coni Sud, unità di Buccino.** (Decreto n. 28627) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 49

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salis, unità di Sassari - settore industria.** (Decreto n. 28628) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 49

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Commerciale Veneta abbigliamento, unità di Castelfranco Veneto.** (Decreto n. 28629) . . . Pag. 50

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., unità di Rivalta.** (Decreto n. 28630) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 51

DECRETO 25 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria - art. 3, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, unità di Bari.** (Decreto n. 28631) . . . Pag. 52

DECRETO 25 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, unità di Solbiate Arno.** (Decreto n. 28632) . . . . . . . . . . . . Pag. 52

DECRETO 25 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irti lavori, unità di Sassa Scalo.** (Decreto n. 28633) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 53

DECRETO 25 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica Peltro, unità di Zona Ind.le Sant'Atto.** (Decreto n. 28634) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 54

DECRETO 25 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ideal Standard, unità di Salerno.** (Decreto n. 28635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 55

DECRETO 25 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. RO.OND italiana, unità di Arcore.** (Decreto n. 28636) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 56

DECRETO 25 luglio 2000.

**Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.c. a r.l. coop.va Libera Stampa, unità di Livorno.** (Decreto n. 28637) . . . . . . . . . . . . Pag. 56

DECRETO 25 luglio 2000.

**Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Abb Instrumentation già Abb Kent Taylor S.p.a., unità di Lenno e Pero.** (Decreto n. 28638). Pag. 57

DECRETO 25 luglio 2000.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Caffaro, unità di Cesano Maderno.** (Decreto n. 28639). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57

DECRETO 25 luglio 2000.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. ABB Flexible Automation (gruppo ABB), unità di Sesto San Giovanni, Torino, Toscanella di Dozza e Trigolo.** (Decreto n. 28640) . . . . . . . . . . Pag. 58

DECRETO 25 luglio 2000.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cerdec Italia, unità di Firenze.** (Decreto n. 28641) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 58

DECRETO 25 luglio 2000.

**Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. SAE Rebosio - gruppo ABB, unità di Lecco.** (Decreto n. 28642). . . . . . . . . . . . . . Pag. 59

DECRETO 25 luglio 2000.

**Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. La Rinascente, unità di Padova.** (Decreto n. 28643). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 59

DECRETO 6 luglio 2000.

**Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Caserta. Imprese impegnate nei lavori relativi ai cantieri T.A.V. - Treno alta velocità - lotto 3/1.** (Decreto n. 28523) . . . . . . . . . . . Pag. 60

DECRETO 6 luglio 2000.

**Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Napoli. Imprese impegnate nei lavori di realizzazione del restauro, riuso e valorizzazione del museo di Capodimonte di Napoli.** (Decreto n. 28524). Pag. 60

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerdec Italia, unità di Firenze.** (Decreto n. 28644) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 61

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SAE Rebosio - gruppo ABB, unità di Lecco.** (Decreto n. 28645) . . . Pag. 62

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Instrumentation già ABB Kent Taylor S.p.a., unità di Lenno e Pero.** (Decreto n. 28646). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Flexible Automation - gruppo ABB, unità di Sesto S. Giovanni, Torino, Toscanella di Dozza e Trigolo.** (Decreto n. 28647). . Pag. 63

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Juvenilia - Società industriale confezioni, unità di Savigliano e Torino.** (Decreto n. 28648). Pag. 63

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caffaro, unità di Cesano Maderno.** (Decreto n. 28649) . . . . . . . . . . . Pag. 64

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, unità di Padova.** (Decreto n. 28650). . . . . . . . . . . . . Pag. 65

DECRETO 31 luglio 2000.

**Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. coop.va Libera Stampa, unità di Livorno.** (Decreto n. 28651) . . . . . . . . . . . . Pag. 65

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie, unità di Latina.** (Decreto n. 28652) Pag. 66

**Ministero delle finanze**

DECRETO 3 agosto 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Verolanuova** Pag. 66

DECRETO 18 agosto 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Roma**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 67

**Ministero dei trasporti e della navigazione**

DECRETO 7 giugno 2000.

**Ripartizione del Fondo per la mobilità ciclistica ai sensi della legge n. 366/1998**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 67

**Ministero delle politiche agricole e forestali**

DECRETO 23 agosto 2000.

**Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, atti a dare vini da tavola, della campagna 2000/2001, per le regioni Veneto, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Molise, Puglia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 70

**Ministero della giustizia**

DECRETO 5 maggio 2000.

**Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria.** Pag. 71

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 1° agosto 2000.

**Autorizzazione alla società TUV - Italia s.r.l., in Cinisello Balsamo, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 73

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Università «G. D'Annunzio» di Chieti**

DECRETO 28 giugno 2000.

**Modificazioni allo statuto dell'Università**. . . . . . . Pag. 74

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo**

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2000.

**Modificazioni allo statuto della Allianz subalpina S.p.a. società di assicurazioni e riassicurazioni (in breve anche Allianz subalpina S.p.a.), in Torino.** (Provvedimento n. 1655). Pag. 75

PROVVEDIMENTO 10 agosto 2000.

**Modificazioni allo statuto della Commercial Union Life S.p.a., in Milano.** (Provvedimento n. 1658) . . . . . . . Pag. 76

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Banca d'italia:** Modifica delle istruzioni di vigilanza in materia di finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese - 4° aggiornamento del 10 agosto 2000 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 77

**Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:** Cambi di riferimento del 25 agosto 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 79

**Ministero degli affari esteri:** Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, firmato a Pretoria il 15 gennaio 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 79

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Approvazione delle modifiche agli articoli 11, 36, 42 e 43, dello statuto della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Pag. 80

**Università di Bologna:**

Vacanze di posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . . . . . . . . Pag. 80

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 80

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 137

MINISTERO DELLA SANITÀ

**Provvedimenti concernenti autorizzazioni, modificazioni e rinnovi di A.I.C. di specialità medicinali per uso veterinario:** Flumechina 10% liquido Filozoo - Flumechina 50% liquida Chemifarma - Flumechina 20% liquido Pagnini - Flumechina 20% liquida Dox-Al - Ossitetraciclina 10% liquido Tecnozoo - Flumechina 20% liquido Centralvet - Acetilcisteina 20% Angelini - Vetecor 2000 U.I. - Vetecor 5000 U.I. - Tolfedine CS - Vecoxan - Ossitetraciclina 20% I.Z.O. - Advocin - Colistina Solfato 10% Sintofarm - Colistina Solfato 12% liquida Chemifarma - Colistina Solfato 12% liquido Ascor Chimici - Tecnociclina - Ascoformil 200 Mp - Trimetoprim 40 - Sulfadimetossina 200 - Colimix 100 - Voren - Combiotic - Ascorvit - Bactocerulen - Bicarbossilasi - Dodevit - Stien - Stimulfos - Hemo 15 - Baytril 10% - Baytril 10% O.L. - Baytril soluzione iniettabile 10% - Baytril soluzione iniettabile 2,5% - Baytril soluzione orale 2,5% - Baytril soluzione orale 0,5% - Baytril compresse 15 mg - Baytril compresse 150 mg - Baytril compresse 50 mg - Baytril 5% soluzione iniettabile - Baytril 0,5% - Baytril 0,5% O.L. - Vetsolone - Baytril Max Hyonate Sputolysin Ventipulmin Soluzione fisiologica A.T.I. Glucosio al 33% A.T.I. - Acqua per preparazioni iniettabili A.T.I. Soluzione Ringer Lattato A.T.I. Glucosio al 10% A.T.I. - Soluzione Glucosata al 5% A.T.I. - Nobilis MA5+Clone 30 Nobilis IB MA5 Paracox 5 Canigen L Nobilis Newcavac Nobilis ND Clone 30 Nobilis IB H120 Nobilis ND Hitchner Nobilis Gumboro 228E Nobilis Gumboro D78.

**Da 00A11253 a 00A11257**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 agosto 2000, n. **235.**

**Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.

2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5.

2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.

4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile.

5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a L. 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

2. Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, come da ultimo modificata dalla presente legge, è allegato il modello di istanza di cui all'annesso alla presente legge.

Art. 3.

1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis.* Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione».

Art. 4.

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, è sostituito dal seguente: «La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione».

2. Il comma 3 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, è sostituito dal seguente:

«3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sono abrogati».

Art. 5.

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora operativo il registro informatico di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, la cancellazione del nome di cui all'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è effettuata, fino alla data di operatività del registro informatico, dagli elenchi dei protesti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 77 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

---

ANNESSO
*(v. articolo 2, comma 2)*

«ALLEGATO *(v. articolo 4)*

MODELLO DI ISTANZA
AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI .............

Istanza ai sensi dell'articolo 4
della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni

Il sottoscritto .................... nato a .................... il....................

residente in ................................ in via-piazza ...............................

codice fiscale n. ....................................................................

PREMESSO

che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell'istante:

1. Importo lire ............................... scadenza..............................

data del protesto .............................. notaio ..............................

2. Importo lire ............................... scadenza..............................

data del protesto .............................. notaio ..............................

3. Importo lire ............................... scadenza..............................

data del protesto .............................. notaio ..............................

4. Importo lire ............................... scadenza..............................

data del protesto .............................. notaio ..............................

che in data ...................... il sottoscritto ha adempiuto al pagamento delle somme recate dai predetti titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle spese per il protesto, come si evince dagli allegati,

CHIEDE

la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni.

data ...................................... firma .......................................».

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 455):

Presentato dall'on. Simeone il 9 maggio 1996.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 luglio 1996 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 24 marzo, 19, 26 maggio, 18, 23 giugno e 1º luglio 1998.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 16 marzo 1999.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 6, 20 aprile, 27 maggio, 2, 16, 23 e 30 giugno 1999 e approvato il 7 luglio 1999 in un testo unificato con gli atti numeri 770 (SERVODIO ed altri); 1157 (RIZZA ed altri); 2527 (MANTOVANO ed altri) e 4391 (MOLINARI ed altri).

*Senato della Repubblica* (atto n. 4151):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 20 luglio 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 1º, 9 febbraio, 8 marzo 2000 e approvato, con modificazioni, il 15 marzo 2000.

*Camera dei deputati* (atto n. 455-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 29 marzo 2000 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione in sede referente l'8, 14 giugno, 13 luglio 2000.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 27 luglio 2000.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa e approvato il 27 luglio 2000.

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'articolo 1, comma 1.*

— La legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, reca: «Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.».

*Nota all'articolo 2, comma 2.*

— Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955, si veda la nota all'articolo 1, comma 1.

*Nota all'articolo 3, comma 1.*

— Il testo dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 17. — 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.

3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.

4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.

5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

6-*bis*. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.».

*Nota all'articolo 4, commi 1 e 2.*

— Il testo dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 490 (Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'articolo 1 della *legge 12 febbraio 1955, n. 77*, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni, o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:

*a)* le procedure per la comunicazione alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;

*b)* le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;

*c)* i contenuti delle registrazioni;

*d)* il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.

3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sono abrogati.

4. All'articolo 3, terzo comma, della *legge 12 febbraio 1955, n. 77*, le parole: «5 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni».

*Note all'articolo 5, comma 1.*

— Per il testo dell'articolo 3-*bis* del citato decreto-legge n. 381 del 1995 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 480 del 1995 si veda la nota all'articolo 4, commi 1 e 2.

— Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda la nota all'articolo 1, comma 1.

— Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, così come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'articolo 3, comma 1.

— Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda la nota all'articolo 1, comma 1.

**00G0285**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 2000.

**Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Europa a r.l.», in Marano di Napoli.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 20 ottobre 1996 con il quale è stata sciolta, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa «Società cooperativa edilizia Europa a r.l.», con sede in Marano di Napoli (Napoli);

Tenuto conto di quanto emerso dal verbale ispettivo datato 14 gennaio 2000, che ha accertato l'esistenza di un immobile non assegnato;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali esistenti;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale 20 ottobre 1996, con il quale è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa «Società cooperativa edilizia Europa a r.l.», con sede in Marano di Napoli (Napoli), costituita per rogito notaio dott. Federico Del Noce di Pozzuoli (Napoli) in data 21 gennaio 1987, repertorio n. 767, registro società n. 2439 del tribunale di Napoli, è integrato con la nomina del commissario liquidatore.

Art. 2.

Il dott. Elio Alfieri con studio in Portici (Napoli), viale L. Da Vinci n. 128, è nominato commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

**00A11714**

DECRETO 6 luglio 2000.

**Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Messina. Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto n. 25, I stralcio, galleria Caronia-Canna di Monte.** (Decreto n. 28525).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta di sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 31 marzo 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Messina. Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto n. 25, I stralcio, galleria Caronia-Canna di Monte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11730**

DECRETO 6 luglio 2000.

**Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Palermo. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua del comprensorio San Leonardo Ovest - III lotto.** (Decreto n. 28526).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta di sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 31 dicembre 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Palermo. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua del comprensorio San Leonardo Ovest - III lotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11731**

DECRETO 10 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Siderservizi - Gruppo Falck, unità di Sesto S. Giovanni.** (Decreto n. 28528).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Falck Siderservizi - Gruppo Falck, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 1997, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° luglio 1996, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Siderservizi - Gruppo Falck, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano) (NID 0003MI0009) per un massimo di 70 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 2000 con decorrenza 1° gennaio 2000.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11732**

---

DECRETO 11 luglio 2000.

**Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Messina. Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto n. 25 - I stralcio, galleria Caronia-Canna di Monte.** (Decreto n. 28529).

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 6 luglio 2000 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 luglio 2000, con decorrenza 31 marzo 1999 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Messina. Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, lotto n. 25, I Stralcio, galleria Caronia-Canna di Monte, per il periodo dal 31 marzo 1999 al 30 settembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 1° ottobre 1999 al 31 marzo 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 1° ottobre 2000 al 31 marzo 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 1° aprile 2001 al 30 giugno 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11733**

---

DECRETO 11 luglio 2000.

**Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Caserta. Imprese impegnate nei lavori relativi ai Cantieri T.A.V. - Treno alta velocità - Lotto 3/1.** (Decreto n. 28530).

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2 della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 6 luglio 2000, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 luglio 2000, con decorrenza 25 gennaio 1999 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Caserta. Imprese impegnate nei lavori relativi ai Cantieri T.A.V. - Treno alta velocità - Lotto 3/1, per il periodo dal 25 gennaio 1999 al 24 luglio 1999.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 25 luglio 1999 al 24 gennaio 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 25 gennaio 2000 al 24 luglio 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 25 luglio 2000 al 24 gennaio 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 25 gennaio 2001 al 24 aprile 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11734**

---

DECRETO 11 luglio 2000.

**Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Napoli. Imprese impegnate nei lavori di realizzazione del restauro, riuso e valorizzazione del museo di Capodimonte di Napoli.** (Decreto n. 28531).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975 n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2 della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 6 luglio 2000 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 luglio 2000, con decorrenza 12 ottobre 1998 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate - area del comune di Napoli. Imprese impegnate nei lavori di realizzazione del restauro, riuso e valorizzazione del museo di Capodimonte di Napoli, per il periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 aprile 1999.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 12 aprile 1999 all'11 ottobre 1999.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 12 ottobre 1999 all'11 aprile 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 12 aprile 2000 all'11 ottobre 2000.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 12 ottobre 2000 all'11 gennaio 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11735**

DECRETO 11 luglio 2000.

**Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Palermo. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua del comprensorio San Leonardo ovest - III lotto.** (Decreto n. 28532).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975 n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini».

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985 n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 6 luglio 2000 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 luglio 2000, con decorrenza 31 dicembre 1998 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Palermo. Imprese

impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua del comprensorio San Leonardo ovest - III lotto, per il periodo dal 31 dicembre 1998 al 30 giugno 1999.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 1° gennaio 2001 al 31 marzo 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11736**

---

DECRETO 11 luglio 2000.

**Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Giornale di Sicilia editoriale poligrafica unità di Palermo.** (Decreto n. 28533).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Giornale di Sicilia editoriale poligrafica;

Visto il decreto ministeriale datato 2 novembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Giornale di Sicilia editoriale poligrafica con sede in Palermo unità di Palermo (NID 9919PA0035), per un massimo di 7 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11737**

---

DECRETO 11 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin unità di Palermo Strasburgo.** (Decreto n. 28534).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, l'unità di Palermo Strasburgo (NID 9919PA0012), per un massimo di 31 unità lavorative per il periodo dal 15 febbraio 1999 al 10 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1999 con decorrenza 15 febbraio 1999.

L'istituto nazionale previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11738**

DECRETO 11 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin unità di Siracusa.** (Decreto n. 28535).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, l'unità di Siracusa (NID 9919SR0006), per un massimo di 27 unità lavorative per il periodo dal 15 febbraio 1999 al 10 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1999 con decorrenza 15 febbraio 1999.

L'istituto nazionale previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11739**

DECRETO 11 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Belluno e Feltre.** (Decreto n. 28536).

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia e unità di Belluno (NID 9906BL0003), per un massimo di 13 unità lavorative; Feltre (Belluno) (NID 9906BL0003), per un massimo di 17 unità lavorative, per il periodo dall'8 febbraio 1999 al 19 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1999 con decorrenza 8 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11740**

DECRETO 11 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Marsala e Trapani.** (Decreto n. 28537).

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia e unità di Marsala (Trapani) (NID 9919TP0002), per un massimo di 13 unità lavorative; Trapani (NID 9919TP0002), per un massimo di 15 unità lavorative, per il periodo dal 15 febbraio 1999 al 10 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza 15 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11741**

---

DECRETO 11 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Vibo Valentia.** (Decreto n. 28538).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia e unità di Vibo Valentia, per un massimo di 22 unità lavorative, per il periodo dal 15 febbraio 1999 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1999 con decorrenza 15 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11742**

DECRETO 11 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Roma-Tuscolana.** (Decreto n. 28539).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia e unità di Roma-Tuscolana (NID 9912RM0037), per un massimo di ventitre unità lavorative, per il periodo dal 15 febbraio 1999 al 19 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1999 con decorrenza 15 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11743**

DECRETO 11 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Forlì.** (Decreto n. 28540).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia e unità di Forlì (NID 9908FO0003), per un massimo di tredici unità lavorative, per il periodo dall'8 febbraio 1999 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1999 con decorrenza 8 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11744**

---

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, unità di Modugno.** (Decreto n. 28569).

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società Consorzio Liguria inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 20 giugno 2000, relativa al periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 6 agosto 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 aprile 1999 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 3 maggio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità, su un organico complessivo di 200 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, con sede in Brugnato (La Spezia), unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità, su un organico complessivo di 200 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11579**

---

DECRETO 19 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, unità di Battipaglia e Castellamare di Stabia.** (Decreto n. 28570).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° dicembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, con sede in Napoli, unità di Battipaglia (Salerno) (NID 0015000002), per un massimo di 38 unità lavorative, Castellamare di Stabia (Napoli) (NID 9915NA0044) per un massimo di 5 unità lavorative per il periodo dal 1° giugno 1999 al 30 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1999 con decorrenza 1° giugno 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11580**

---

DECRETO 19 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate, unità di Marcianise.** (Decreto n. 28571).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 19 gennaio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 16 febbraio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate, con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta) (NID 9815CE0003), per un massimo di 35 unità lavorative per il periodo dal 22 settembre 1999 al 15 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1999 con decorrenza 16 agosto 1999, art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11581**

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società tecnica internazionale - Sotecni, unità di Roma.** (Decreto n. 28572).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. - Società tecnica internazionale - Sotecni tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società tecnica internazionale - Sotecni, con sede in Roma, unità di Roma (NID 9712RM0034), per un massimo di 11 unità lavorative per il periodo dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 6 marzo 1997.

Art. 2.

Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 6 settembre 1997 al 5 marzo 1998, unità di Roma (NID 9712RM0100), per un massimo di 11 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 6 settembre 1997.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11582**

---

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Albright & Wilson Patrica, unità di Patrica.** (Decreto n. 28573).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Albright & Wilson Patrica tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Albright & Wilson Patrica, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), unità di Patrica (Frosinone) (NID 0012FR0005), per un massimo di 36 unità lavorative per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 2000 con decorrenza 1° febbraio 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11583**

---

DECRETO 19 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bayer Biologicals, unità di Sovicille.** (Decreto n. 28574).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Bayer Biologicals tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 1997, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 28 ottobre 1996, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bayer Biologicals, con sede in Milano, unità di Sovicille (Siena) (NID 0009SI0003), per un massimo di sessantasette unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 1° novembre 1998, delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999 unità di Sovicille (Siena) (NID 0009SI0003), per un massimo di sessantasette unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 2000 con decorrenza 1° maggio 1999, delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11584**

---

DECRETO 19 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. - Società Bagnoli, unità di Cantiere Bagnoli.** (Decreto n. 28575).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Società Bagnoli tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 maggio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristruttazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Bagnoli, con sede in Bagnoli (Napoli), unità di Cantiere Bagnoli (Napoli) (NID 9915NA0011), per un massimo di centocinquanta unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 1° gennaio 1999, delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999, unità di Cantiere Bagnoli (Napoli) (NID 9915NA0062), per un massimo di centoventi unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1999 con decorrenza 1° luglio 1999, delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11585**

---

DECRETO 19 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli Energy, unità di Mantova.** (Decreto n. 28576).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Belleli Energy tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato i programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 31 luglio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso a decorrere dal 1° agosto 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli Energy, con sede in Mantova unità di Mantova (NID 9903MN0024), per un massimo di duecentocinquanta unità lavorative per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2000 con decorrenza 1° febbraio 2000, delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11586**

DECRETO 19 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Putzmeister Italia, unità di San Clemente.** (Decreto n. 28577).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Putzmeister Italia tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, con il quale è stato concesso a decorrere dal 1° gennaio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Putzmeister Italia, con sede in San Clemente (Rimini), unità di San Clemente (Rimini) (NID 9808FO0005), per un massimo di venti unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza, aziendale presentata il 6 agosto 1998 con decorrenza 1° luglio 1998.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

00A11587

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mirage, unità di Noci.** (Decreto n. 28578).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Mirage inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 22 giugno 2000, relativa al periodo dal 10 maggio 2000 al 9 maggio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 7 maggio 1999 e 10 settembre 1999 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 10 maggio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria abbigliamento applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventinove unità, su un organico complessivo di trentasei unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 10 maggio 2000 al 9 maggio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mirage con sede in Noci (Bari), unità di Noci (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventinove unità, su un organico complessivo di trentasei unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mirage, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11588**

DECRETO 21 luglio 2000.

**Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Reno De Medici, unità di Magenta.** (Decreto n. 28595).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 giugno 1999 al 20 giugno 2001, dalla ditta S.p.a. Reno De Medici;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 16 giugno 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 giugno 1999 al 20 giugno 2001, della ditta S.p.a. Reno De Medici, con sede in Milano, unità di Magenta (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11628**

DECRETO 21 luglio 2000.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Alcoa Italia, unità di Feltre, Fossanova, Fusina, Marcon, Fossalta, Novara, Pomezia, Porto Vesme Iglesias e Rho.** (Decreto n. 28596).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 luglio 1999 all'11 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. Alcoa Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 giugno 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 12 luglio 1999 all'11 luglio 2001, della ditta S.p.a. Alcoa Italia, sede in Rho (Milano), unità di Feltre (Biella), Fossanova (Latina), Fusina - Marcon - Fossalta (Venezia), Novara, Pomezia (Roma), Porto Vesme Iglesias (Cagliari), Rho (Milano).

Il present decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

*Il sottosegretario di Stato:* MORESE

00A11629

DECRETO 21 luglio 2000.

**Accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della S.r.l. Edindipendente, unità di Milano e Roma.** (Decreto n. 28597).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 16 settembre 1999, stipulato tra la ditta S.r.l. Edindipendente, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso al trattamento di C.I.G.S.;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 13 maggio 1999 al 12 maggio 2001;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 13 maggio 1999 al 12 maggio 2001 della ditta S.r.l. Edindipendente sede in Milano unità di Milano e Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

00A11630

DECRETO 21 luglio 2000.

**Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Carlo Gavazzi costruzioni, unità di Rossano Calabro e Taranto.** (Decreto n. 28598).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2001, dalla ditta S.p.a. Carlo Gavazzi costruzioni;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2001, della ditta S.p.a. Carlo Gavazzi costruzioni, con sede in Crispiano (Taranto) e unità di Rossano Calabro (Cosenza) e Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11631**

DECRETO 21 luglio 2000.

**Approvazione del programma di conversione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. SIMET Società industriale metalmeccanica, unità di Palermo.** (Decreto n. 28599).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per conversione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000, dalla ditta S.p.a. SIMET Società industriale metalmeccanica;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per conversione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000, della ditta S.p.a. SIMET Società industriale metalmeccanica, con sede in Palermo e unità di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11632**

DECRETO 21 luglio 2000.

**Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. E.R.C. European Refritgeration Components, unità di Pavia.** (Decreto n. 28600).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2002, dalla ditta S.r.l. E.R.C. European Refritgeration Components;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2001 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2001, della ditta S.r.l. E.R.C. European Refritgeration Components, con sede in Pavia e unità di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11633**

DECRETO 21 luglio 2000.

**Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ideal Standard, unità di Salerno.** (Decreto n. 28602).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato n. 27566, in data 21 dicembre 1999, con il quale non è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della sopra richiamata legge n. 223/1991, il programma per crisi aziendale presentato dalla S.r.l. Ideal Standard, con sede in Milano ed unità in Salerno per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1999, sulla base delle seguenti motivazioni: «l'ispettorato, con nota dell'8 novembre 1999 ha verificato che il piano di gestione degli esuberi posto in essere dall'azienda (per cessazione di attività) non ha avuto attuazione secondo le linee concordate nel verbale di accordo del 10 dicembre 1998»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000, recante «Modificazione ed integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi per le aziende che richiedono l'intervento della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale», che sostituisce integralmente la deliberazione adottata dal CIPE nella seduta del 18 ottobre 1994, che ha cessato, pertanto, di avere efficacia dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento;

Visto, in particolare, il sopra citato decreto nella parte in cui, tra i casi di esclusione, stabilisce che non verranno presi in esame i programmi per crisi aziendale presentati da imprese che abbiano cessato l'attività produttiva, «ad eccezione di quei casi in cui le imprese presentino concreti piani di gestione dei lavoratori in esubero, che, mediante specifici strumenti, siano tesi a ridurre, in tutto o in parte, il ricorso alla mobilità, salvo

che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell'intervento straordinario di integrazione salariale richiesto, ovvero nell'arco dei dodici mesi successivi al termine dell'intervento stesso, carattere di strumento certo di ricollocazione dei suddetti lavoratori»;

Vista, altresì, la previsione recata dallo stesso provvedimento, in base alla quale istanze di riesame avverso provvedimenti di reiezione delle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, saranno valutate secondo i criteri individuati dal decreto ministeriale 2 maggio 2000;

Vista l'istanza di riesame del già citato provvedimento di reiezione dell'approvazione del programma per crisi aziendale, adottato in data 21 dicembre 1999, presentata dalla società Ideal Standard, che ha esplicitamente richiesto l'applicazione dei criteri recati dal più volte richiamato decreto ministeriale 2 maggio 2000;

Esaminata la documentazione istruttoria, dalla quale si evidenzia che, a fronte di un esubero di duecento lavoratori eccedenti, la società ha attuato - durante il periodo richiesto di intervento straordinario di integrazione salariale, decorrente dal 1° gennaio 1999, nonché nell'arco dei dodici mesi successivi al termine di tale intervento - una gestione degli esuberi che si è concretizzata nella ricollocazione di centosettantacinque unità;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Constatato, che la situazione aziendale, come delineatasi in fase di riesame, rientri nell'eccezione stabilita dal decreto ministeriale 2 maggio 2000 nei casi di cessazione dell'attività produttiva; .

Ritenuto, pertanto, di approvare il programma di cui all'art. 1 della legge n. 223/1991, presentata dalla società interessata,

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, della ditta S.r.l. Ideal Standard, con sede in Milano ed unità in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11634**

DECRETO 21 luglio 2000.

**Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Spatafora, unità di Agrigento, Avellino, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Enna, Messina, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Taranto e Trapani.** (Decreto n. 28603).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 aprile 2000 al 2 aprile 2001, dalla ditta S.p.a. Spatafora;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 aprile 2000 al 2 aprile 2001, della ditta S.p.a. Spatafora, con sede in Palermo e unità di Agrigento, Avellino, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Enna, Messina, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Taranto e Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11635**

DECRETO 21 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spatafora unità di Agrigento, Avellino, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Enna, Messina, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Taranto e Trapani.** (Decreto n. 28604).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Spatafora, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Spatafora con sede in Palermo unità di:

Agrigento - (NID 0019AG0004) per un massimo di una unità lavorative;

Avellino - (NID 0015AV0004) per un massimo di una unità lavorative;

Cagliari - (NID 0020CA0139) per un massimo di tre unità lavorative;

Caltanissetta - (NID 0019CL0002) per un massimo di una unità lavorative;

Caserta - (NID 0015CE0004) per un massimo di una unità lavorative;

Catania - (NID 0019CT0014) per un massimo di tre unità lavorative;

Catanzaro - (NID 0018CZ0007) per un massimo di due unità lavorative;

Enna - (NID 0019EN0002) per un massimo di tre unità lavorative;

Messina - per un massimo di cinque unità lavorative;

Napoli - (NID 0015NA0030) per un massimo di tre unità lavorative;

Palermo - (NID 0020PA0139) per un massimo di venticinque unità lavorative;

Ragusa - (NID 0019RG0002) per un massimo di tre unità lavorative;

Reggio Calabria - per un massimo di tre unità lavorative;

Salerno - (NID 0015SA0010) per un massimo di tre unità lavorative;

Siracusa - (NID 0019SR0000) per un massimo di una unità lavorative;

Taranto - (NID 0016TA0014) per un massimo di una unità lavorative;

Trapani - (NID 0019TP0001) per un massimo di tre unità lavorative per il periodo dal 3 aprile 2000 al 2 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 2000 con decorrenza 3 aprile 2000.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione, o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11636**

DECRETO 21 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Copmes Sud, unità di Scafati.** (Decreto n. 28605).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.r.l. Copmes Sud tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Copmes Sud con sede in Scafati (Salerno) unità di Scafati (Salerno) (NID 9915SA0031) per un massimo di duecento unità lavorative compresi i lavoratori in C.F.L. per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 marzo 2000, istanza aziendale presentata il 25 novembre 1999 con decorrenza 1° ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1 è prorogato per il periodo dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2000, istanza aziendale presentata il 24 maggio 2000 con decorrenza 1° aprile 2000 unità di Scafati (Salerno) (NID 0015SA0020) per un massimo di centottantacinque unità lavorative compresi i lavoratori in C.F.L.

L' I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11637**

DECRETO 21 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva Pali Dalmine (in liquidazione) ora Ilva Pali Dalmine S.p.a., unità di Torre Annunziata.** (Decreto n. 28606).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli artt. 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta i criteri generali per la gestione degli interventi del trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ilva Pali Dalmine (in liquidazione) ora Ilva Pali Dalmine S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordina-

rio di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma i ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva Pali Dalmine (in liquidazione) ora Ilva Pali Dalmine S.p.a., con sede in Torre Annunziata (Napoli) unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di centoquindici unità lavorative per il periodo dal 28 aprile 1995 al 27 ottobre 1995 istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 28 aprile 1995.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 28 ottobre 1995 al 27 aprile 1996 unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di centoquindici unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1995 con decorrenza 28 ottobre 1995.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 28 aprile 1996 al 14 ottobre 1996 unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di cenoquindici unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1996 con decorrenza 28 aprile 1996, delibera CIPE del 26 gennaio 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11638**

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzione impianti, unità di Scafati.** (Decreto n. 28607).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, e comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 31 marzo 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società I.C.I. - Impresa costruzione impianti S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società I.C.I. - Impresa costruzione Impianti S.p.a. - codice ISTAT 31.62.2 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 3 aprile 2000 al 2 ottobre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di quaranta lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla I.C.I. - Impresa costruzione impianti S.p.a., sede legale in Napoli, unità di Scafati (Salerno), per un numero massimo di quaranta unità lavorative. Codice ISTAT 31.62.2 (matricola INPS n. 5113061979) per il periodo dal 3 aprile 2000 al 2 ottobre 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 10%.

L'I.N.P.S. è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11639**

---

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.R.C. European Refritgeration Components, unità di Pavia.** (Decreto n. 28608).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. E.R.C. European Refritgeration Components tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.R.C. European Refritgeration Components, con sede in Pavia, unità di Pavia (NID 0003PV0002), per un massimo di seicentoquarantacinque unità lavorative per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 2000 con decorrenza 1° febbraio 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11640**

---

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Maris, unità di Ferno.** (Decreto n. 28609).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.a.s. Maglificio Maris tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Maris con sede in Ferno, unità di Ferno (Varese) (NID 0003VA0005), per un massimo di novanta unità lavorative per il periodo dal 7 febbraio 2000 al 6 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con decorrenza 7 febbraio 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11641**

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simet società industriale metalmeccanica, unità di Palermo.** (Decreto n. 28610).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Simet Società industriale metalmeccanica tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di conversione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simet Società industriale metalmeccanica, con sede in Palermo, unità di Palermo (NID 9919PA0032), per un massimo di 35 unità lavorative per il periodo dal 1° settembre 1999 al 28 febbraio 1999;

Istanza aziendale presentata il 2 settembre 1999 con decorrenza 1° settembre 1999;

L' I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trenta-

sei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11668**

---

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Gavazzi costruzioni, unità di Rossano Calabro e Taranto.** (Decreto n. 28611).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Carlo Gavazzi costruzioni, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi, aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Gavazzi costruzioni con sede in Crispiano (Taranto), unità di Rossano Calabro (Cosenza) (NID 0018CS0002) per un massimo di dodici unità lavorative; Taranto (NID 0016TA0006), per un massimo di cinquantacinque unità lavorative per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 luglio 2000;

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 2000 con decorrenza 10 gennaio 2000;

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11669**

---

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcoa Italia, unità di Feltre, Fossanova, Fusina, Marcon, Fossalta, Pomezia, Portovesme, Iglesias e Rho.** (Decreto n. 28612).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Alcoa Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interesati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 giugno 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione, aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcoa Italia, con sede in Rho (Milano) unità di Feltre (Belluno) (NID 9906BL0004), per un massimo di quindici unità lavorative; Fossanova (Latina) (NID 9912LT0022), per un massimo di undici unità lavorative; Fusina-Marcon-Fossalta-(Venezia) (NID 9906VE0020) per un massimo di centotrentadue unità lavorative; Novara (NID 9901NO0003) per un massimo di sedici unità lavorative; Pomezia (Roma) (NID 9912RM0089) per un massimo di 1 unità lavorativa; Portovesme-Iglesias (Cagliari) (NID 9920CA0123) per un massimo di duecentoventisei unità lavorative; Rho (Milano) (NID 9903MI0116) per un massimo di dieci unità lavorative, per il periodo dal 12 luglio 1999 al 11 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1999 con decorrenza 12 luglio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11670**

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cellulosa 2000, unità di Crotone.** (Decreto n. 28613).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cellulosa 2000, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 23 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 23 novembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cellulosa 2000, con sede in Crotone, unità di Crotone per un massimo di quarantanove unità lavorative per il periodo dal 23 maggio 2000 al 22 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 2000 con decorrenza 23 maggio 2000;

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi

difruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11671**

---

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G. Colagiovanni, unità di Ceppaloni.** (Decreto n. 28614).

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. G. Colagiovanni, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1º giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dall'8 novembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G. Colagiovanni, con sede in Ceppaloni (Benevento) (NID 9915BN0003) unità di Ceppaloni (Benevento) per un massimo di trentatre unità lavorative per il periodo dall'8 maggio 2000 al 7 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 2000 con decorrenza 8 maggio 2000;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pgamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11672**

---

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telin - Teleinformatica, unità di Catanzaro e Cosenza. (**Decreto n. 28615).

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Telin - Teleinformatica, tendente ad ottenere la proroga della correspon-

sione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.r.l. Telin - Teleinformatica, con sede in Cosenza, unità di:

Catanzaro, per un massimo di tre unità lavorative;

Cosenza (NID9918CS0028), per un massimo di sedici unità lavorative, per il periodo dal 2 febbraio 2000 al 1° agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con decorrenza 2 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11673**

---

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernabè, unità di loc. Lamar di Gardolo.** (Decreto n. 28616).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Bernabè;

Visto il decreto ministeriale datato 25 febbraio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 10 giugno 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, invervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernabè, con sede in località Lamar di Gardolo 80 (Trento), unità di località di Lamar di Gardolo (Trento) (NID 0005TN0007), per un massimo di 34 unità lavorative per il periodo dal 10 giugno 2000 al 9 dicembre 2000.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 10 giugno 1999. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11674**

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star, unità di Sarno.** (Decreto n. 28617).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Star tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 18 aprile 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, invervenuta con il decreto ministeriale datato 29 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star, con sede in Agrate Brianza (Milano), unità di Sarno (Salerno) (NID 0015SA0025), per un massimo di 103 unità lavorative per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 3 luglio 2000 con decorrenza 1° luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11675**

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGL Carbon, unità di Narni.** (Decreto n. 28618).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. SGL Carbon, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1° giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 30 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, invervenuta con il decreto

ministeriale datato 30 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGL Carbon, con sede in Milano, unità di Narni (Terni) (NID 0010TR0003), per un massimo di 14 unità lavorative per il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11676**

---

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Dublo, unità di Latina scalo.** (Decreto n. 28619).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Dublo, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 marzo 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, invervenuta con il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina scalo (Latina), unità di Latina scalo (Latina) (NID 9912LT0023), per un massimo di 30 unità lavorative per il periodo dal 2 settembre 1999 al 1° marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1999 con decorrenza 2 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11677**

---

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull HN Information Systems Italia, unità di Avellino (Prata Principato Ultra), Bari, Castel Maggiore, Firenze, Genova, Padova, Palermo, Pescara, provincia di Milano (Pregnana, Monza, Sedriano, Milano - Via Nuvolone), Rende, Roma, Torino e Tremestieri.** (Decreto n. 28620).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bull HN Information Systems Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 14 luglio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 giugno 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull HN Information Systems Italia, con sede in Pregnana Milanese (Milano), unità di Avellino (Prata Principato Ultra) (NID 9915AV0013), per un massimo di sei unità lavorative; Bari (NID 9916BA0039) per un massimo di tre unità lavorative; Castel Maggiore (Bologna) (NID 9908BO0021), per un massimo di dieci unità lavorative; Firenze (NID 9909FI0029), per un massimo di quattro unità lavorative; Genova (NID 9904GE0027), per un massimo di quattro unità lavorative; Padova (NID 9906PD0004), per un massimo di sei unità lavorative; Palermo (NID 9919PA0026), per un massimo di quattro unità lavorative; Pescara (NID 9913PE0007), per un massimo di tre unità lavorative; provincia di Milano (Pregnana, Monza, Sedriano, Milano, via Nuvolone) (NID 9903MI0098), per un massimo di quarantanove unità lavorative; Rende (Cosenza) (NID 9918CS0024), per un massimo di quattro unità lavorative; Roma (NID 9912RM0086), per un massimo di ventuno unità lavorative; Torino (NID 9901TO0059), per un massimo di sei unità lavorative; Tremestieri (Catania) (NID 9919CT0027), per un massimo di sei unità lavorative, per il periodo dall'11 luglio 1999 al 10 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1999 con decorrenza 11 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11678**

---

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade (gruppo Astaldi), unità di Diga del Melito, La Secca, Milano, Pioltello, Roma, Stresa e Tauriano.** (Decreto n. 28621).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Italstrade (gruppo Astaldi), tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade (gruppo Astaldi), con sede in Roma, unità di: Diga del Melito (Catanzaro) (NID 9918CZ0053), per un massimo di quattro unità lavorative; La Secca (Belluno), (NID 9906BL0001) per un massimo di una unità lavorativa; Milano e Pioltello (Milano), (NID 9903MI0001), per un massimo di centotrentadue unità lavorative; Roma (NID 9912RM0038), per un massimo di quattro unità lavorative; Stresa (Verbanio-Cusio-Ossola) (NID 9901VB0001), per un massimo di sette unità lavorative; Tauriano (Pordenone) (NID 9907000003), per un massimo di due unità lavorative, per il periodo dal 31 dicembre 1998 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 1° febbraio 1999 con decorrenza 31 dicembre 1998, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 dicembre 1999; unità di Diga del Melito (Catanzaro) (NID 9918CZ0065), per un massimo di quattro unità lavorative; Milano e Pioltello (Milano) (NID9903MI0104), per un massimo di centotrentadue unità lavorative; Roma (NID9912RM0085), per un massimo di quattro unità lavorative; Stresa (Verbanio-Cusio-Ossola) (NID9901VB0006), per un massimo di sette unità lavorative; Tauriano (Pordenone) (NID9907000019), per un massimo di due unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1999, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11679**

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, unità di Acerra, Milano, Ottana e Porto Marghera.** (Decreto n. 28622).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Montefibre;

Visto il decreto ministeriale datato 23 maggio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 24 aprile 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Visto il decreto ministeriale n. 28457, datato 22 giugno 2000, di concessione della proroga richiesta, nel quale per mero errore materiale è stato indicato il numero delle unità lavorative di Porto Marghera (Venezia), in numero di cinque in luogo di quindici;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento richiesto e di annullare e sostituire il citato decreto del 22 giugno 2000;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unità di Acerra

(Napoli) (NID 9915NA0076), per un massimo di duecentoventitre unità lavorative; Milano, (NID 9903MI0143), per un massimo di cinque unità lavorative; Ottana (Nuoro), (NID 9920NU0019), per un massimo di cinque unità lavorative; Porto Marghera (Venezia) (NID 9906VE0021), per un massimo di quindici unità lavorative, per il periodo dal 24 ottobre 1999 al 23 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1999 con decorrenza 24 ottobre 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 giugno 2000 n. 28457.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11680**

---

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reno De Medici, unità di Magenta.** (Decreto n. 28623).

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Reno De Medici, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 16 giugno 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reno De Medici, con sede in Milano, unità di Magenta (Milano) (NID 9903MI0093), per un massimo di cinquantacinque unità lavorative per il periodo dal 21 giugno 1999 al 20 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1999 con decorrenza 21 giugno 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art 1 è prorogato per il periodo dal 21 dicembre 1999 al 20 giugno 2000; unità di Magenta (Milano) (NID 9903MI0159), per un massimo di cinquantacinque unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1999 con decorrenza 21 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11681**

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. Edindipendente, unità di Milano e Roma.** (Decreto n. 28624).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Edindipendente;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Edindipendente, con sede in Milano, unità di Milano (NID 9903MI0128), per un massimo di sette unità lavorative in CIGS; unità di Roma (NID 0012RM0023), per un massimo di una unità lavorativa in CIGS, per il periodo dal 13 maggio 1999 al 12 novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 13 novembre 1999 al 12 maggio 2000.

Unità di, Milano (NID 0003MI0040), per un massimo di sette unità lavorative in CIGS unità di Roma (NID 0012RM0023), per un massimo di una unità lavorativa in CIGS.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 13 maggio 2000 al 12 novembre 2000.

Unità di, Milano (NID 0003MI0072), per un massimo di sette unità lavorative in CIGS unità di Roma (NID 0012RM0023), per un massimo di una unità lavorativa in CIGS.

L'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11682**

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Edindipendente, unità di Milano.** (Decreto n. 28625).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Edindipendente;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Edindipendente, con sede in Milano, unità di Milano (NID 9903MI0128), per un massimo di sette unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 13 maggio 1999 al 12 novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 13 novembre 1999 al 12 maggio 2000.

Unità di Milano (NID 0003MI0040), per un massimo di sette unità lavorative in CIGS.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 13 maggio 2000 al 12 novembre 2000.

Unità di Milano (NID 0003MI0072), per un massimo di sette unità lavorative in CIGS.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11683**

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche Caffaro, unità di Aprilia, Brescia, Cesano Maderno, Galliera e Torviscosa.** (Decreto n. 28626).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Industrie chimiche Caffaro tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 6 luglio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche Caffaro con sede in Milano, unità di Aprilia (Latina) (NID 9912LT0021), per un massimo di 18 unità lavorative; Brescia, per un massimo di 80 unità lavorative; Cesano Maderno (Milano) (NID 9903MI0112), per un massimo di 12 unità lavorative; Galliera (Bologna) (NID 9908BO0024) per un massimo di 30 unità lavorative; Torviscosa (Udine) (NID 9907000017), per un massimo di 96 unità lavorative per il periodo dal 19 luglio 1999 al 18 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1999 con decorrenza 19 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11684**

---

DECRETO 24 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coni Sud, unità di Buccino.** (Decreto n. 28627).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 42 del 9 marzo 2000 pronunciata dal tribunale di Latina, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Coni Sud;

Visto il decreto ministeriale datato 22 giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 9 marzo 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta società;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la proroga della corresponsione del trattamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di prorogare il trattamento di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coni Sud, con sede in Borgograppa (Latina) unità di Buccino (Salerno) (NID 0015SA0023) per un massimo di 93 unità lavorative è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 giugno 2000 all'8 dicembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata dal 9 dicembre 2000 all'8 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11685**

---

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salis, unità di Sassari - settore industria.** (Decreto n. 28628).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 722 del 5-7 gennaio 2000 pronunciata dal tribunale di Sassari, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Salis;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 17 gennaio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salis, con sede in Sassari, unità di Sassari, (NID 0020SS0001) per un massimo di 30 unità lavorative appartenenti al settore industria è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 2000 al 16 luglio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 17 luglio 2000 al 16 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11686**

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Commerciale Veneta abbigliamento, unità di Castelfranco Veneto.** (Decreto n. 28629).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Commerciale Veneta abbigliamento inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 22 febbraio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 dicembre 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato, a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 74 unità, su un organico complessivo di 74 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Commerciale Veneta abbigliamento, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), unità di Castelfranco Veneto (Treviso) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 74 unità, su un organico complessivo di n. 74 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Commerciale Veneta abbigliamento, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11687**

---

DECRETO 24 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., unità di Rivalta.** (Decreto n. 28630).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. S.V.B. inoltrata presso il competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 12 giugno 2000, relativa al periodo dal 1° giugno 2000 al 31 maggio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 30 luglio 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 14 maggio 1999 e 19 maggio 2000 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° giugno 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato, a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 156 unità, su un organico complessivo di n. 192 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 2000 al 31 maggio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori

dipendenti dalla S.p.a. S.V.B. con sede in Torino, unità di Rivalta (Torino) (NID 9901000017) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 156 unità, su un organico complessivo di n. 192 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11688**

---

DECRETO 25 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria - art. 3, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, unità di Bari.** (Decreto n. 28631).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato datato 14 febbraio 1995 con il quale la società S.r.l. Case di cura riunite, è stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 14 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 14 maggio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari, unità in Bari (NID 0016BA0015) per un massimo di 2019 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 2000 al 13 novembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 14 novembre 2000 al 13 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11689**

---

DECRETO 25 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, unità di Solbiate Arno.** (Decreto n. 28632).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo II ed al Titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernenti i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la propria nota 12 giugno 2000, con la quale si è ritenuta l'applicabilità del già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 538, in data 14 aprile 2000, con la quale il tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato lo stato di insolvenza della società Calzificio Carabelli S.p.a;

Visto il decreto del medesimo tribunale di Busto Arsizio, in data 16 giugno 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la suddetta società;

Visto il decreto in data 21 giugno 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale e dal commissario straordinario della società in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 14 aprile 2000 (data di dichiarazione dello stato di insolvenza) al 16 giugno 2000 (data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria);

Visto il parere dell'ufficio del lavoro competente per territorio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento, ai sensi del richiamato art. 7, comma 10-*ter* della legge n. 236/1993,

Decreta:

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Calzificio Carabelli S.p.a., con sede in Milano, unità in Solbiate Arno (Varese) per un massimo di n. 261 unità lavorative per il periodo dal 14 aprile 2000 al 16 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11690**

---

DECRETO 25 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irti lavori, unità di Sassa Scalo.** (Decreto n. 28633).

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Irti lavori inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 3 gennaio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 dicembre 1999 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1° gennaio 2000, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore edilizia industria applicato, a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 248 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irti lavori, con sede in Sassa Scalo (L'Aquila), unità di Sassa Scalo (L'Aquila) (NID 0013000002), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 248 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irti lavori, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11691**

DECRETO 25 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica Peltro, unità Zona Ind.le Sant'Atto.** (Decreto n. 28634).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Adriatica Peltro inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 27 settembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 settembre 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 29 settembre 1999, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato, a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità, su un organico complessivo di 34 unità;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Considerato che la società ha già usufruito, nell'ambito del quinquennio, previsto della vigente normativa, del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (29 settembre 1997, 28 settembre 1998 e 29 settembre 1998 - 27 settembre 1999) e del trattamento di integrazione salariale ordinaria per ventuno settimane, come comunicato, con telefax dell'11 luglio 2000, dalla sede Istituto nazionale della previdenza sociale di Teramo (che si allega);

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 29 settembre 1999 fino al completamento del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica peltro, con sede in zona ind.le Sant'Atto (Teramo), e unità di Zona ind.le Sant'Atto (Teramo) (NID 9913000008), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità, su un organico complessivo di 34 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica peltro, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11692**

DECRETO 25 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ideal Standard, unità di Salerno.** (Decreto n. 28635).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Ideal Standard tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ideal Standard, con sede in Milano, unita' di Salerno (NID 9915SA0006) per un massimo di 200 unita' lavorative per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 1° gennaio 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999, unita' di Salerno (NID 9915SA0021) per un massimo di 200 unita' lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1999, con decorrenza 1° luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11693**

---

DECRETO 25 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. RO.OND italiana, unità di Arcore.** (Decreto n. 28636).

## IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 43 del 23 marzo 2000 pronunciata dal tribunale di Monza (Milano) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Ro.Ond italiana;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 marzo 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. RO. OND italiana, con sede in Arcore (Milano), unità in Arcore (Milano) (NID 0003MI0048), per un massimo di 15 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo 2000 al 22 settembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 23 settembre 2000 al 22 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11694**

---

DECRETO 25 luglio 2000.

**Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.c. a r.l. coop.va Libera Stampa, unità di Livorno.** (Decreto n. 28637).

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 28 marzo 2000, stipulato tra la ditta S.c. a.r.l. coop.va Libera Stampa e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001 della ditta: S.c. a.r.l. coop.va Libera Stampa, con sede in Livorno, unità di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11695**

---

DECRETO 25 luglio 2000.

**Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Abb Instrumentation già Abb Kent Taylor S.p.a., unità di Lenno e Pero.** (Decreto n. 28638).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 6 settembre 1999 al 5 settembre 2001, dalla ditta S.p.a. Abb Instrumentation già Abb Kent Taylor S.p.a.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio ;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 6 settembre 1999 al 5 settembre 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 settembre 1999 al 5 settembre 2000, della ditta S.p.a. Abb Instrumentation già Abb Kent Taylor S.p.a., con sede in Milano, unità di Lenno, Pero (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11696**

---

DECRETO 25 luglio 2000.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Caffaro, unità di Cesano Maderno.** (Decreto n. 28639).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 luglio 1999 al 18 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. Caffaro - 20121 Milano;

Acquisite le valutazioni del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, espresse nella seduta del 6 luglio 2000;

Ritenuto, condividendo le motivazioni addotte dal comitato tecnico e riportate nella delibera allegata, cui si rinvia *per relationem*, di approvare il programma stesso per il periodo più limitato, richiesto dalla società, rispetto a quanto inizialmente previsto;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 luglio 1999 al 31 marzo 2000, della ditta S.p.a. Caffaro, con sede in Milano, unità di Cesano Maderno (Milano).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro rispettivamente sessanta o centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Roma, 25 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11697**

DECRETO 25 luglio 2000.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. ABB Flexible Automation (gruppo ABB), unità di Sesto San Giovanni, Torino, Toscanella di Dozza e Trigolo.** (Decreto n. 28640).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 6 settembre 1999 al 5 settembre 2001, dalla ditta S.p.a ABB Flexible Automation (gruppo ABB);

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti e alla luce della tipologia degli investimenti previsti, di approvare il suddetto programma per la causale di riorganizzazione anziché di ristrutturazione limitatamente al periodo dal 6 settembre 1999 al 5 settembre 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 settembre 1999 al 5 settembre 2000, della ditta S.p.a. ABB Flexible Automation (gruppo ABB), con sede in Milano, unità di Sesto San Giovanni (Milano), Torino, Toscanella di Dozza (Bologna) e Trigolo (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11715**

DECRETO 25 luglio 2000.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cerdec Italia, unità di Firenze.** (Decreto n. 28641).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 14 dicembre 1998 al 13 dicembre 1999, dalla ditta S.p.a Cerdec Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 14 dicembre 1998 al 13 dicembre 1999, della ditta S.p.a. Cerdec Italia, con sede in Firenze, unità di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11716**

DECRETO 25 luglio 2000.

**Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. SAE Rebosio - gruppo ABB, unità di Lecco.** (Decreto n. 28642).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 17 gennaio 2000 al 16 gennaio 2002, dalla ditta S.r.l SAE Rebosio (gruppo ABB);

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 17 gennaio 2000 al 16 gennaio 2001, della ditta S.r.l. SAE Rebosio - gruppo ABB, sede in Lecco, unità di Lecco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11717**

DECRETO 25 luglio 2000.

**Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. La Rinascente, unità di Padova.** (Decreto n. 28643).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 agosto 1999 al 14 febbraio 2000, dalla ditta S.p.a La Rinascente, Strada 8, Palazzo N, 20089 Milanofiori (Milano);

Acquisite le valutazioni del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, espresse nella seduta del 16 giugno 2000;

Ritenuto, condividendo le motivazioni addotte dal comitato tecnico e ripostate nella delibera allegata, cui si rinvia *per relationem*, di approvare il programma stesso per un periodo più limitato rispetto a quanto stabilito dalla società;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 15 agosto 1999 al 12 settembre 1999, della ditta S.p.a. La Rinascente, sede in Milanofiori (Milano), unità di Padova.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro rispettivamente sessanta o centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Roma, 25 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11718**

DECRETO 6 luglio 2000.

**Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Caserta. Imprese impegnate nei lavori relativi ai cantieri T.A.V. - Treno alta velocità - lotto 3/1.** (Decreto n. 28523).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975 n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo del 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta di sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 25 gennaio 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Caserta. Imprese impegnate nei lavori relativi ai Cantieri T.A.V. - Treno alta velocità - lotto 3/1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11728**

DECRETO 6 luglio 2000.

**Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Napoli. Imprese impegnate nei lavori di realizzazione del restauro, riuso e valorizzazione del museo di Capodimonte di Napoli.** (Decreto n. 28524).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2 della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1 - *sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta di sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 12 ottobre 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Napoli.

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione del restauro, ritmo e valorizzazione del museo di Capodimonte di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11729**

---

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerdec Italia, unità di Firenze.** (Decreto n. 28644).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Cerdec Italia tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerdec Italia, con sede in Firenze, unità di Firenze (NID 9909FI0001) per un massimo di 45 unità lavorative per il periodo dal 14 dicembre 1998 al 13 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1999 con decorrenza 14 dicembre 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 14 giugno 1999 al 13 dicembre 1999 unità di Firenze (NID 9909FI0024) per un massimo di 19 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 1º luglio 1999 con decorrenza 14 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11719**

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SAE Rebosio - gruppo ABB, unità di Lecco.** (Decreto n. 28645).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. SAE Rebosio - gruppo ABB, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SAE Rebosio - gruppo ABB, con sede in Lecco, unità di Lecco (NID 0003LC0002), per un massimo di settanta unità lavorative, per il periodo dal 17 gennaio 2000 al 16 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2000 con decorrenza 17 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11720**

---

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Instrumentation già ABB Kent Taylor S.p.a., unità di Lenno e Pero.** (Decreto n. 28646).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ABB Instrumentation già ABB Kent Taylor S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla

S.p.a. ABB Instrumentation già ABB Kent Taylor S.p.a., con sede in Milano, unità di Lenno (Como) (NID 9903CO0005), per un massimo di 35 unità lavorative, unità di Pero (Milano) (NID 9903MI0136), per un massimo di 13 unità lavorative, per il periodo dal 6 settembre 1999 al 5 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1999 con decorrenza 6 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11721**

---

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Flexible Automation - gruppo ABB, unità di Sesto S. Giovanni, Torino, Toscanella di Dozza e Trigolo.** (Decreto n. 28647).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ABB Flexible Automation - Gruppo ABB, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Flexible Automation - gruppo ABB, con sede in Milano, unità di: Sesto San Giovanni (Milano) (NID 9903MI0137), per un massimo di 12 unità lavorative; Torino (NID 9901TO0071), per un massimo di 7 unità lavorative; Toscanella di Dozza (Bologna) (NID 9908BO0029), per un massimo di 25 unità lavorative; Trigolo (Crotone) (NID 9903KR0008), per un massimo di 1, per il periodo dal 6 settembre 1999 al 5 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1999 con decorrenza 6 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11722**

---

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Juvenilia - Società industriale confezioni, unità di Savigliano e Torino.** (Decreto n. 28648).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Juvenilia - Società industriale confezioni, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1° marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 13 settembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Juvenilia - Società industriale confezioni, con sede in Torino, unità di: Savigliano (Cuneo) (NID 0001CN0007), per un massimo di 100 unità lavorative; Torino (NID 0001TO0014), per un massimo di 30 unità lavorative, per il periodo dal 13 marzo 2000 al 12 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 2000 con decorrenza 13 marzo 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 28461.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11723**

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caffaro, unità di Cesano Maderno.** (Decreto n. 28649).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Caffaro, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 6 luglio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caffaro, con sede in Milano, unità di Cesano Maderno (Milano) (NID 9903MI0111), per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dal 19 luglio 1999 al 18 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1999 con decorrenza 19 luglio 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 19 gennaio 2000 al 31 marzo 2000, unità di Cesano Maderno (Milano) (NID 0003MI0014), per un massimo di 5 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2000 con decorrenza 19 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11724**

---

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, unità di Padova.** (Decreto n. 28650).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. La Rinascente, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Aquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 16 giugno 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Milanofiori, unità di Padova (NID 9906PD0011), per un massimo di trentatre unità lavorative, per il periodo dal 15 agosto 1999 al 12 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999, con decorrenza 15 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11725**

---

DECRETO 31 luglio 2000.

**Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. coop.va Libera Stampa, unità di Livorno.** (Decreto n. 28651).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.c. a r.l. coop.va Libera Stampa;

Vista l'istanza della ditta summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 luglio 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.c.a r.l. coop.va Libera Stampa, unità di Livorno, per un massimo di quattordici dipendenti pensionabili, per il periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11726**

---

DECRETO 31 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie, unità di Latina.** (Decreto n. 28652).

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 46 del 9 marzo 2000, pronunciata dal tribunale di Latina, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie;

Visto il decreto ministeriale datato 9 maggio 2000, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 9 marzo 2000 all'8 giugno 2000, come da autorizzazione del giudice delegato;

Vista la successiva istanza del 30 giugno 2000 autorizzata dal giudice delegato, con la quale il curatore fallimentare fa domanda di proroga fino al compimento dei dodici mesi del suddetto trattamento, come da richiamata legge n. 223/1991, art. 3, comma 1;

Viste le risultanze dell'istruttoria effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione della CIGS per il rimanente periodo dal 9 giugno 2000 all'8 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Latina, unità di Latina (NID 0012LT0013), per un massimo di settantadue unità lavorative per il periodo dal 9 giugno 2000 all'8 settembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata per il periodo dal 9 settembre 2000 all'8 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11727**

---

# MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Verolanuova.**

## IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Verolanuova ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni dal 12 luglio al 17 luglio 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Verolanuova;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Verolanuova nei giorni dal 12 luglio al 17 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 agosto 2000

*Il direttore regionale:* ORSI

**00A11709**

---

DECRETO 18 agosto 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Roma.**

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Roma, prot. 29062 del 9 agosto 2000, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del rep. II, circoscrizioni di Roma l$^a$ e Roma 2$^a$;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'assemblea sindacale tenutasi il 25 luglio 2000;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 25 luglio 2000 l'attività lavorativa è stata sospesa per l'intera giornata.

Regione Lazio: ufficio del territorio di Roma - rep. II, circoscrizioni di Roma 1$^a$ e Roma 2$^a$.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2000

*Il direttore compartimentale:* GERBINO

**00A11710**

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 giugno 2000.

**Ripartizione del Fondo per la mobilità ciclistica ai sensi della legge n. 366/1998.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante «norme per il finanziamento della mobilità ciclistica» e, in particolare:

l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;

l'art. 3 che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;

l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del predetto fondo secondo i criteri determinati dalla stessa legge;

Visto l'art. 11 della medesima legge nel quale è disposto che «Per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di cui all'art. 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per l'anno 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata», limiti di impegno che costituiscono la dotazione del fondo di cui all'art. 3 unitamente ad eventuali ulteriori risorse da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Dipartimento per le aree urbane ai sensi del comma 2, dell'art. 4;

Visto il comma 16 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la nota prot. n. 1271/A3 del 31 maggio 1999 del presidente della conferenza dei presidenti delle regioni

e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto fondo:

*A)* con riferimento all'art. 4 il cofinanziamento delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potrà essere in ogni caso, inferiore al 50 per cento dell'intervento ammesso a finanziamento;

*B)* con riferimento all'art. 11, che stanzia risorse pari ad undici miliardi di lire annui per la durata di quindici anni, i contributi sono stati così ripartiti:

1) il 60% secondo i parametri già utilizzati per l'attuazione della legge n. 208/1991 inerente le piste ciclabili;

2) il 30% ai sensi del punto *b),* art. 4, della legge n. 366/1998, in proporzione ai fondi stanziati per l'attuazione della stessa legge da parte della regioni e delle province autonome;

A tal fine, in caso di stanziamento pluriennale o in conto mutui, gli importi da prendere a riferimento vengono attualizzati dal Ministero dei trasporti e della navigazione al tasso corrente di ammortamento o al tasso ufficiale di sconto;

3) il 10% ai sensi del punto *c),* art. 4, della legge n. 366/1998, sulla base di quanto impegnato contabilmente da ciascuna regione e provincia autonoma, nell'esercizio finanziario 1998, per le finalità analoghe a quelle della legge di cui trattasi;

Vista la nota n. 4087 del 28 luglio 1999 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, salvo l'esito degli ulteriori concerti ed intese previsti dalla richiamata normativa;

Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n. 366/1998;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare l'importo del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il cofinanziamento in misura inferiore al 50%;

Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta legge risulta così ripartito:

| Regioni | | Importo |
|---|---|---|
| Abruzzo | L. | 500.920.000 |
| Basilicata | » | 162.000.000 |
| Bolzano | » | 571.349.000 |
| Calabria | » | 280.446.000 |
| Campania | » | 663.960.000 |
| Emilia-Romagna | » | 1.322.056.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | » | 570.213.000 |
| Lazio | » | 310.092.000 |
| Liguria | » | 363.633.000 |
| Lombardia | » | 1.116.090.000 |
| Marche | » | 447.676.000 |
| Molise | » | 351.459.000 |
| Piemonte | » | 440.880.000 |
| Sicilia | » | 609.840.000 |
| Toscana | » | 542.454.000 |
| Trento | » | 1.526.569.000 |
| Umbria | » | 123.487.000 |
| Veneto | » | 1.096.877.000 |

Sentita la Conferenza Stato-regioni, la quale ha espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della seduta in data 10 febbraio 2000;

Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera *d),* che ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del 24 settembre 1999 con il quale è stata istituita la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;

Visto il parere favorevole espresso sul presente schema di decreto di riparto dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale, con la nota prot. n. 111 del 29 marzo 2000, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della già menzionata legge n. 366/1998;

Decreta:

È approvata la ripartizione tra le regioni della quota annuale del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'art. 3, in base ai criteri e modalità di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che è parte integrante del presente decreto.

Le regioni per le quali è stato ridefinito l'importo del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro il 15 luglio 2000, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorità.

I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome mediante ruoli fissi quindicennali, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare, nei limiti della quota di limite di impegno a ciascuna assegnata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2000

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
ANGELINI

*Il Ministro dei lavori pubblici*
NESI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2000*
*Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 78*

ALLEGATO

RIPARTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 366/98 RECANTE "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica"

(importi in migliaia)

| Regioni | Valore del Piano | Rip. 60% % | Rip. 60% Importo Attribuito | Rip. 30% Importo Cofinanz. | Rip. 30% % | Rip. 30% Importo | Rip. 10% Importo Impegnato | Rip. 10% Coeff. (b) | Rip. 10% Importo Attribuito | Finanz. totale (3+6+9) | Contributo Attualizzato | Importo totale cofinan. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Abruzzo | 78.234.991 | 2,69 | 177.540 | 5.018.790 | 6,66 | 219.723 | 0 | 0,00 | 0 | 397.263 | 3.987.561 | 30.888.993 |
| Basilicata | 15.263.440 | 3,02 | 199.320 | 1.355.073 | 1,80 | 59.325 | 0 | 0,00 | 0 | 258.645 | 2.596.172 | 1.626.087 |
| Bolzano | 38.831.306 | 0,91 | 60.060 | 6.000.000 | 7,96 | 262.681 | 6.000.000 | 11,34 | 124.686 | 447.426 | 4.491.078 | 10.000.000 |
| Calabria | 5.629.000 | 3,83 | 252.780 | 2.815.000 | 3,73 | 123.241 | 0 | 0,00 | 0 | 376.021 | 3.774.341 | 2.815.000 |
| Campania | 42.616.665 | 10,06 | 663.960 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 663.960 | 6.664.552 | 14.930.191 |
| Emilia Romagna | 48.000.000 | 6,28 | 414.480 | 12.000.000 | 15,92 | 525.361 | 6.466.000 | 12,22 | 134.370 | 1.074.211 | 10.782.478 | 24.000.000 |
| Friuli V. G. | 18.802.000 | 2,27 | 149.820 | 6.000.000 | 7,96 | 262.681 | 1.626.000 | 3,07 | 33.790 | 446.290 | 4.479.676 | 6.000.000 |
| Lazio | 67.110.309 | 9,39 | 619.740 | 3.112.572 | 4,13 | 136.269 | 1.500.000 | 2,83 | 31.171 | 787.180 | 7.901.384 | 3.112.572 |
| Liguria | 9.022.335 | 3,07 | 202.620 | 3.000.000 | 3,98 | 131.340 | 1.743.000 | 3,29 | 36.221 | 370.182 | 3.715.727 | 5.372.336 |
| Lombardia | 74.714.502 | 14,24 | 939.840 | 2.000.000 | 2,65 | 87.560 | 2.280.068 | 4,31 | 47.382 | 1.074.782 | 10.788.213 | 37.357.251 |
| Marche | 54.194.000 | 2,36 | 155.760 | 3.700.000 | 4,91 | 161.986 | 2.575.000 | 4,86 | 53.511 | 371.257 | 3.726.525 | 27.097.000 |
| Molise | 13.406.000 | 0,67 | 44.220 | 5.018.790 | 6,33 | 208.756 | 0 | 0,00 | 0 | 252.976 | 2.539.267 | 4.768.285 |
| Piemonte | 129.364.000 | 6,68 | 440.880 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 440.880 | 4.425.369 | 64.682.000 |
| Sicilia | 18.715.980 | 9,24 | 609.840 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 609.840 | 6.121.318 | 12.115.980 |
| Toscana | 73.984.546 | 5,81 | 383.460 | 1.500.000 | 1,99 | 65.670 | 3.000.000 | 5,67 | 62.343 | 511.473 | 5.133.952 | 36.992.273 |
| Umbria | 15.406.200 | 1,61 | 106.260 | 0 | 0,00 | 0 | 829.000 | 1,57 | 17.227 | 123.487 | 1.239.515 | 7.775.100 |
| Veneto | 197.882.132 | 6,92 | 456.720 | 8.000.000 | 10,61 | 350.241 | 6.000.000 | 11,34 | 124.686 | 931.647 | 9.351.477 | 75.850.663 |
| Trento | 32.214.000 | 0,82 | 54.120 | 16.107.000 | 21,37 | 705.166 | 20.914.000 | 39,51 | 434.613 | 1.193.899 | 11.983.858 | 16.107.000 |
| Disponibilità | | 10,13 | 668.580 | | | | | | | | | |
| Totale | | 100,00 | 6.600.000 | 75.627.225 | 100,00 | 3.300.000 | 52.933.068 | 100,00 | 1.100.000 | 10.331.420 | 103.702.464 | |

| Regioni | Importo max attribuibile | Rata max attrib. | Risorse disponibili | Riparto Fondo L.366/98 | Contr. amm. attual. | Importo ridefin. piano | Perc. finan. Stato | Coeff. col.5 | Coeff. rideter. | Ripart. disponib. rata | Contr. compl. rideter. | Nuova perc. Stato | Riparto fondo definitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Abruzzo | 21.481.655 | 2.140.123 | | 397.263 | 3.987.560 | 52.370.648 | 7,61 | 6,66 | 7,71 | 103.657 | 5.028.024 | 9,60 | 500.920 |
| Basilicata | 1.626.087 | 162.000 | 96.645 | 162.000 | 1.626.088 | 3.252.174 | 50,00 | 1,80 | | | 1.626.088 | 50,00 | 162.000 |
| Bolzano | 10.000.000 | 996.256 | | 447.426 | 4.491.075 | 20.000.000 | 22,46 | 7,96 | 9,22 | 123.923 | 5.734.958 | 28,67 | 571.349 |
| Calabria | 2.815.000 | 280.446 | 95.575 | 280.446 | 2.814.999 | 5.630.000 | 50,00 | 3,73 | | | 2.814.999 | 50,00 | 280.446 |
| Campania | 14.930.191 | 1.487.429 | | 663.960 | 6.664.552 | 29.860.382 | 22,32 | 0,00 | | | 6.664.552 | 22,32 | 663.960 |
| Emilia Romagna | 24.000.000 | 2.391.014 | | 1.074.211 | 10.782.480 | 48.000.000 | 22,46 | 15,92 | 18,43 | 247.845 | 13.270.246 | 27,65 | 1.322.056 |
| Friuli V. G. | 6.000.000 | 597.754 | | 446.290 | 4.479.672 | 12.000.000 | 37,33 | 7,96 | 9,22 | 123.923 | 5.723.555 | 47,70 | 570.213 |
| Lazio | 3.112.572 | 310.092 | 477.088 | 310.092 | 3.112.574 | 6.225.144 | 50,00 | 4,13 | | | 3.112.574 | 50,00 | 310.092 |
| Liguria | 3.650.000 | 363.633 | 6.548 | 363.633 | 3.649.996 | 9.022.336 | 40,46 | 0,00 | 0,00 | | 3.649.996 | 40,46 | 363.633 |
| Lombardia | 37.357.251 | 3.721.738 | | 1.074.782 | 10.788.211 | 74.714.502 | 14,44 | 2,65 | 3,07 | 41.308 | 11.202.839 | 14,99 | 1.116.090 |
| Marche | 27.097.000 | 2.699.555 | | 371.257 | 3.726.522 | 54.194.000 | 6,88 | 4,91 | 5,68 | 76.419 | 4.493.584 | 8,29 | 447.676 |
| Molise | 4.768.285 | 475.043 | | 252.976 | 2.539.267 | 9.536.570 | 26,63 | 6,33 | 7,33 | 98.483 | 3.527.799 | 36,99 | 351.459 |
| Piemonte | 64.682.000 | 6.443.983 | | 440.880 | 4.425.369 | 129.364.000 | 3,42 | 0,00 | | | 4.425.369 | 3,42 | 440.880 |
| Sicilia | 6.500.000 | 647.566 | | 609.840 | 6.121.318 | 18.615.980 | 32,88 | 0,00 | | | 6.121.318 | 32,88 | 609.840 |
| Toscana | 36.992.273 | 3.685.377 | | 511.473 | 5.133.952 | 73.984.546 | 6,94 | 1,99 | 2,30 | 30.981 | 5.444.922 | 7,36 | 542.454 |
| Umbria | 7.631.100 | 760.253 | | 123.487 | 1.239.511 | 15.406.200 | 8,05 | 0,00 | | | 1.239.511 | 8,05 | 123.487 |
| Veneto | 75.850.663 | 7.556.668 | | 931.647 | 9.351.482 | 151.701.326 | 6,16 | 10,61 | 12,29 | 165.230 | 11.009.993 | 7,26 | 1.096.877 |
| Trento | 16.107.000 | 1.604.670 | | 1.193.899 | 11.983.858 | 32.214.000 | 37,20 | 21,37 | 24,74 | 332.670 | 15.323.063 | 47,57 | 1.526.569 |
| Disponibilità | | | 668.580 | | | | | | | | | | |
| Totale | | | 1.344.437 | 9.655.562 | 96.918.485 | | | 86,36<br>100,00 | 100,00 | 1.344.438 | 110.413.391 | | 11.000.000 |

a) Coefficiente ricalcolato in base ai soli piani pervenuti nei termini

b) Coefficiente ricalcolato in base all'incidenza del cofinanziamento sul piano regionale

LEGENDA

Col 1 Importo del piano da delibera regionale.

Col 2 Percentuale assegnata con legge n. 208/1991.

Col 3 Ripartizione del 60% del fondo, cioè L. 6.600.000.000, applicando le percentuali della legge n. 208/1991.

Col 4 Importo cofinanziamento delle regioni e province autonome per l'attuazione della legge n. 366/1998.

Col 5 Percentuale relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo complessivo stanziato da tutte le regioni.

Col 6 Ripartizione del 30% del fondo, cioè L. 3.300.000.000, applicando le percentuali della colonna 5.

Col 7 Importo impegnato da ogni singola regione o provincia autonoma, nell'anno 1998, per finalità analoghe a quelle della legge n. 366/1998.

Col 8 Percentuale relativa all'impegno di ogni singola regione e provincia autonoma, nell'anno 1998, in base all'importo complessivo stanziato da tutte le regioni e provincie autonome.

Col 9 Ripartizione del 10% del fondo, cioè L. 1.100.000.000, applicando le percentuali della colonna 8.

Col 10 Importo derivante dall'applicazione dei criteri di cui alle colonne precedenti.

Col 11 Importo della colonna 10 attualizzato al tasso del 5,50%.

Col 12 Importo complessivo del cofinanziamento delle regioni, provincie autonome ed enti locali per l'attuazione del piano regionale o provinciale.

Col 13 Importo massimo attribuibile come finanziamento statale (massimo 50%).

Col 14 Importo massimo attribuibile come rata del riparto del Fondo.

Col 15 Risorse disponibili derivanti dalla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei criteri previsti e l'importo massimo attribuibile.

Col 16 Riparto fondo legge n. 366/1998.

Col 17 Importo colonna 16 attualizzato al tasso del 5,50%.

Col 18 Importo ridefinito del piano regionale o provinciale in base al cofinanziamento dimostrato.

Col 19 Percentuale finanziamento dello Stato (max 50%).

Col 20 Percentuale della colonna 5 relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo complessivo stanziato da tutte le regioni.

Col 21 Coefficiente della colonna 5 rideterminato escludendo le regioni o provincie autonome che raggiungono la percentuale massima di finanziamento statale.

Col 22 Importo derivante dall'applicazione della percentuale colonna 21.

Col 23 Contributo statale complessivo rideterminato assegnando le disponibilità residue.

Col 24 Percentuale finanziamento dello Stato (max 50%) (col 23-/colonna 18).

Col 25 Importo definitivo di ripartizione del Fondo.

**00A11765**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 agosto 2000.

**Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, atti a dare vini da tavola, della campagna 2000/2001, per le regioni Veneto, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Molise, Puglia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a diventare da tavola, ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, ad esclusione dei prodotti destinati a v.q.p.r.d.;

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo le condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita destinata all'elaborazione di vini spumanti e di vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1965, n. 73 «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazioni dei mosti, vini e aceti»;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 21 giugno 1995, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia e sulla disciplina del procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1998, n. 188, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul finanziamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Veneto, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Molise, Puglia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dell'A.I.M.A. in materia.

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2000-2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Veneto, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Molise, Puglia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 agosto 2000

*Il direttore generale*: PETROLI

**00A11766**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 maggio 2000.

**Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria.**

Il MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404 con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1 luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41 dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale gli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza, degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 663, con la quale la rimanenza, degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati così rimodulati:

esercizio finanziario 2000 L. 113.390.000.000;

esercizio finanziario 2001 L. 15.000.000.000;

esercizio finanziario 2002 L. 15.000.000.000.

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1999;

Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per ristrutturazione, oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi per i seguenti istituti: Busto Arsizio c.c., Cremona c.c., Torino «Le Vallette» c.c., Campobasso c.c., Roma «Regina Coeli» c.c., Prato c.c., Lanciano c.c., San Gimignano c.r.;

Considerato che si rende necessario inserire in programma la costruzione di nuovi istituti penitenziari nelle seguenti sedi: Rieti e Marsala;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento della ristrutturazione della casa circondariale di Roma «Regina Coeli»;

Considerato che occorre corrispondere fondi per oneri obbligatori per indennità di esproprio, occupazione di suoli, interessi, interessi per ritardato pagamento, risarcimento danni e rivalutazione monetaria per i seguenti istituti: Bergamo c.c., Brescia c.c. e Busto Arsizio c.c., Monza-Vigevano-Pavia c.c., Firenze «Sollicciano» c.c., Genova «Pontedecimo» c.c.;

Considerato che occorre provvedere alla integrazione dei fondi per il completamento dell'ideguamento o ristrutturazione dei seguenti istituti: Bologna c.c., Roma «Rebibbia» c.r., Firenze «Sollicciano» c.c., Bergamo c.c., Massa c.r.;

Considerato che si rende necessario inserire in programma la realizzazione di interventi sulle seguenti strutture esistenti: Aversa - scuola per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;

Considerato che a seguito della legge 23 dicembre 1999, n. 488 occorre necessariamente procedere alla ripartizione ed alla rimodulazione degli stanziamenti in precedenza assentiti;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 4 aprile 2000;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

È inserita in programma la costruzione di nuovi istituti penitenziari nelle seguenti sedi: Rieti e Marsala.

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero dei lavori pubblici per: ristrutturazione, oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi e lavori urgenti per i seguenti istituti:

| | | |
|---|---|---|
| Torino «Le Vallette» c.c. | L. | 12.895.429.640 |
| Busto Arsizio c.c. | » | 705.390.520 |
| Cremona c.c. | » | 1.017.240 |
| Campobasso c.c. | » | 19.492.590 |
| Roma «Regina Coeli» c.c. | » | 3.412.875.096 |
| Prato c.c. | » | 925.000.000 |
| Lanciano c.c. | » | 227.479.450 |
| San Gimignano c.r. | » | 14.754.622 |

È inserita in programma la realizzazione di interventi sulle seguenti strutture esistenti: Aversa - scuola per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Sono approvati i seguenti finanziamenti da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dai fondi di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488:

| | | |
|---|---|---|
| Reggio Calabria c.r. | L. | 27.308.000.000 esercizio 2000 |
| Pordenone - San Vito al Tagliamento - costruzione nuovo istituto penitenziario | L. | 5.000.000.000 esercizio 2000 |
| | L. | 7.500.000.000 esercizio 2001 |
| | L. | 7.500.000.000 esercizio 2002 |
| Totale | L. | 20.000.000.000 |
| Rieti — costruzione nuovo istituto penitenziario | L. | 5.000.000.000 esercizio 2000 |
| | L. | 7.500.000.000 esercizio 2001 |
| | L. | 7.500.000.000 esercizio 2002 |
| Totale | L. | 20.000.000.000 |
| Marsala - costruzione nuovo istituto penitenziario | L. | 35.000.000.000 esercizio 2000 |
| Aversa scuola - ristrutturazione | L. | 13.000.000.000 esercizio 2000 |
| Bologna c.c. completamento | L. | 700.000.000 esercizio 2000 |
| Roma Rebibbia c.r. - completamento ristrutturazione 5ª e 6ª sezione ex I.N.O. | L. | 198.000.000 esercizio 2000 |
| Firenze Sollicciano c.c. - realizzazione giardino incontri | L. | 950.000.000 esercizio 2000 |
| Roma «Regina Coeli» c.c. - ristrutturazione caserma agenti e 1ª sezione detentiva | L. | 15.000.000.000 esercizio 2000 |
| Bergamo c.c. - completamento ristrutturazione nuova sezione casa reclusione | L. | 8.000.000.000 esercizio 2000 |
| Massa c.r. - completamento ristrutturazione | L. | 461.000.000 esercizio 2000 |
| Brescia c.c. - risarcimento danni, interessi per ritardato pagamento e rivalutazione monetaria | L. | 304.622.175 esercizio 2000 |
| Bergamo c.c. - indennità di esproprio | L. | 153.246.910 esercizio 2000 |
| Busto Arsizio c.c. - indennità di esproprio, occupazione suolo ed interessi | L. | 81.191.375 esercizio 2000 |
| Monza, Vigevano e Pavia - saldo oneri di concessione e revisione prezzi | L. | 901.373.514 esercizio 2000 |
| Firenze «Sollicciano» c.c. - oneri Direttore lavori sentenza Corte appello Firenze n. 1262/99 | L. | 155.035.452 esercizio 2000 |
| Genova «Pontedecimo» c.c. - verbale di conciliazione giudiziale | L. | 700.000.000 esercizio 2000 |

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con legge 22 dicembre 1986, n. 910 di cui al decreto interministeriale 20 maggio 1999 e dei fondi di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 risulta di L. 447.530.574.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2000

p. *Il Ministro della giustizia*
CORLEONE

*Il Ministro dei lavori pubblici*
NESI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2000*
*Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 32.*

**00A11711**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° agosto 2000.

**Autorizzazione alla società TUV - Italia s.r.l., in Cinisello Balsamo, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori:

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno1999;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'istanza del 12 aprile 2000 acquisita agli atti di questo Ministero in data 2 maggio 2000 protocollo n. 757318 con la quale l'Organismo TUV Italia S.r.l., con sede in via Bettola, 32 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo TUV Italia S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo TUV Italia S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo TUV Italia S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2000

*Il direttore generale:* VISCONTI

**00A11713**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO 28 giugno 2000.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273, del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1989, n. 590 che ha istituito, tra l'altro, questo Ateneo statale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il proprio decreto n. 322 del 19 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di architettura;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 5 aprile 2000;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;

Considerato altresì, che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei

corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Tab. A, II ciclo (art. 63 dello statuto): inserimento, tra gli insegnamenti comuni del 3º anno, di «Storia dell'architettura contemporanea» in sostituzione di «Storia dell'urbanistica»;

Propedeuticità (art. 60 dello statuto): inserimento della seguente ulteriore propedeuticità:

non si può sostenere l'esame di storia dell'architettura contemporanea se non si è sostenuto l'esame di storia dell'architettura 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 28 giugno 2000

p. *Il rettore:* NAPOLEONE

**00A11745**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2000.

**Modificazioni allo statuto della Allianz subalpina S.p.a. società di assicurazioni e riassicurazioni (in breve anche Allianz subalpina S.p.a.), in Torino.** (Provvedimento n. 1655).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visti il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Allianz subalpina S.p.a società di assicurazioni e riassicurazioni (in breve anche Allianz subalpina S.p.a.), con sede in Torino, via Alfieri n. 22, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Allianz subalpina S.p.a. società di assicurazioni e riassicurazioni che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 4 e 17 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Allianz subalpina S.p.a. società di assicurazioni e riassicurazioni (in breve anche Allianz subalpina S.p.a.), con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 4.

*Capitale sociale - Azioni*

Soppressione delle modalità di aumento a titolo gratuito del capitale sociale sino a L. 225.000.000 (giusta delibera del 19 novembre 1998) per la parte non utilizzata (L. 185.000.000) e introduzione di una nuova disciplina in materia di attribuzioni al consiglio di amministrazione, da parte dell'assemblea straordinaria:

*a)* facoltà di aumentare, in una o più volte nell'arco di cinque anni dalla delibera del 27 aprile 2000, il capitale sociale sino ad un massimo di L. 60.000.000.000;

*b)* facoltà di emettere, in una o più volte nello stesso periodo, obbligazioni anche convertibili sino ad un massimo di L. 300.000.000.000 e comunque entro il limite fissato dalla legge.

Art. 17.

*Consiglio di amministrazione, comitato e direzione*

Introduzione della possibilità per l'assemblea di attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o emettere obbligazioni, anche convertibili, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-*ter* del codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

*Il presidente:* MANGHETTI

**00A11746**

PROVVEDIMENTO 10 agosto 2000.

**Modificazioni allo statuto della Commercial Union Life S.p.a., in Milano.** (Provvedimento n. 1658).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla Commercial Union Life S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi, 94 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 19 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Commercial Union Life S.p.a. che ha approvato le modifiche agli articoli 6, 21 e 25 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Life S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 6 *(Capitale)* — Nuovo ammontare del capitale sociale: lire 20.000.000.000 (in luogo del precedente importo di lire 15.000.000.000) diviso in 2.000.000 di azioni da lire 10.000 cadauna (a seguito dell'aumento del capitale per L. 5.000.000.000 a pagamento con sovrapprezzo mediante sottoscrizione da parte degli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni);

Art. 21 *(Consiglio di amministrazione)* — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: «Il consiglio viene convocato dal presidente o dall'amministratore delegato (se nominato) o da chi lo sostituisce con avviso da spedirsi con lettera raccomandata, telegramma, telex; telefax o messaggio di posta elettronica a tutti gli amministratori ed ai membri del collegio sindacale almeno sette giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno un giorno prima e si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno convocate dal presidente o da un amministratore o da un membro del collegio sindacale mediante lettera raccomandata inviata a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, il consiglio di amministrazione può essere convocato mediante telegramma da spedirsi almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione»).

Nuova disciplina: possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione per videoconferenza o teleconferenza - condizioni ed effetti.

Art. 25 *(Consiglio di amministrazione)* — Soppressione del primo comma in tema di nomina del presidente del consiglio di amministrazione.

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: «L'amministratore unico e/o il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori delegati (se nominati) hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione ed i procedimenti arbitrali, con facoltà degli stessi di nominare procuratori e avvocati alle liti» (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'amministratore unico o il presidente ha la legale rappresentanza della società e rappresenta la medesima davanti alla legge, con autorità di promuovere azioni giudiziali per ogni genere di giurisdizione, compresa la facoltà di revocare ed abrogare, e di delegare per questi scopi avvocati e consiglieri»).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2000

*Il presidente:* MANGHETTI

**00A11747**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## BANCA D'ITALIA

### Modifica delle istruzioni di vigilanza in materia di finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese - 4º aggiornamento del 10 agosto 2000 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999.

A seguito del processo di despecializzazione operativa, portata a termine con il testo unico bancario, a tutte le banche è stato consentito di accedere al settore dei finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese.

La normativa di vigilanza emanata nel 1994 (106º aggiornamento del 31 gennaio 1994 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988) stabilisce taluni limiti di natura prudenziale all'attività di finanziamento a medio e a lungo termine alle imprese. In particolare, le banche debbono, in via generale, mantenere entro il 20 per cento della raccolta complessiva l'ammontare dei crediti della specie (Istruzioni di vigilanza, titolo IV, cap. 6).

Le banche dotate di un patrimonio superiore a 25 milioni di euro e con un'adeguata esperienza nel comparto possono chiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione ad operare oltre il suddetto limite.

Non necessitano di abilitazione, e possono quindi effettuare senza alcun limite finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese, le banche dotate di adeguata patrimonializzazione a livello individuale o consolidato ovvero con una struttura del passivo prevalentemente a medio e a lungo termine.

Nel corso dei circa sei anni di applicazione delle disposizioni l'esperienza degli intermediari nel settore dei finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese è sensibilmente cresciuta, anche per le banche di minori dimensioni.

Si ritiene, pertanto, che un innalzamento del limite per i finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese sia compatibile con la sana e prudente gestione degli intermediari.

In particolare, viene stabilito che le banche debbono, in via generale, mantenere entro il 30% della raccolta complessiva i crediti della specie, ferme restando le condizioni e la procedura di abilitazione per il superamento di tale limite.

Con l'occasione si è provveduto a recepire nelle istruzioni di vigilanza talune modifiche nella composizione degli aggregati di riferimento per il calcolo del rispetto del limite prudenziale già comunicate al sistema. Il prospetto indicativo di raccordo con le segnalazioni statistiche di vigilanza (allegato *A*) è stato modificato in coerenza con le innovazioni apportate agli schemi segnaletici dal 13º aggiornamento del 12 aprile 2000 della circolare n. 49 dell'8 febbraio 1989 (manuale per la compilazione della matrice dei conti).

L'adeguamento della disciplina ha dato luogo ad una nuova versione del capitolo 6 del titolo IV delle istruzioni di vigilanza, la quale sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Governatore:* FAZIO

---

TITOLO IV

*Capitolo 6*

FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE ALLE IMPRESE

*Sezione I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. *Premessa.*

La possibilità di operare congiuntamente nel breve e nel medio-lungo termine consente alle banche di assistere la clientela in più mercati di prodotto e di utilizzare forme tecniche idonee a finanziare l'attività di investimento delle imprese produttive.

Se i soggetti affidati sono imprese, l'effettuazione su larga scala di crediti a medio e lungo termine richiede tuttavia una specifica attenzione nella valutazione della controparte e può, quindi, determinare un elevato grado di complessità operativa.

La valutazione del merito del credito del prenditore comporta, infatti, un'accurata e non semplice analisi delle capacità imprenditoriali, delle prospettive di reddito dei progetti di investimento e della complessiva situazione dell'impresa.

Conseguentemente, nei confronti di quelle banche che intendano impegnare una quota significativa delle proprie risorse (in misura superiore al 30% della raccolta) nel settore del finanziamento a medio e lungo termine alle imprese, si rende opportuna l'effettuazione di una specifica valutazione da parte della Banca d'Italia.

In particolare, la Banca d'Italia rilascia l'abilitazione a operare senza alcun limite alle banche che abbiano maturato una specifica esperienza nel comparto dei finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese e siano in possesso di idonei requisiti tecnici e organizzativi.

Non necessitano di abilitazione le banche che abbiano un'adeguata dotazione patrimoniale.

2. *Fonti normative.*

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del testo unico:

art. 53, comma 1, lettere *b)* e *d),* ove è previsto che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

art. 53, comma 3, lettera *d),* ove è prevista la facoltà per la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1 dello stesso art. 53;

e inoltre

dal decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, previa deliberazione del CICR, in tema di operatività a medio-lungo termine e di rischi di mercato.

3. *Definizioni.*

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

«finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese», il totale dei crediti, compresi i pronti contro termine attivi, in Italia e all'estero, con durata originaria superiore a 18 mesi nei confronti dei settori delle imprese finanziarie e non finanziarie, delle famiglie produttrici, delle amministrazioni locali. Nei finanziamenti effettuati alle famiglie produttrici non vanno considerati i mutui ipotecari destinati all'acquisto di immobili a uso residenziale;

«finanziamenti complessivi», il totale dei crediti, compresi i pronti contro termine attivi, in Italia e all'estero;

«patrimonio», il patrimonio di vigilanza così come definito al cap. 1 del presente titolo;

«patrimonio consolidato», il patrimonio di vigilanza consolidato così come definito al cap. 1, sez. III, del presente titolo;

«provvista», la somma della raccolta complessiva e del totale dei rapporti intercreditizi passivi;

«provvista interbancaria», i rapporti intercreditizi passivi;

«raccolta complessiva», il totale dei depositi a risparmio, c/c passivi, buoni fruttiferi, certificati di deposito, obbligazioni e pronti contro termine passivi con clientela e altri fondi raccolti da clientela ordinaria.

4. *Destinatari della disciplina.*

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia.

La Banca d'Italia può escludere dai destinatari della disciplina le succursali italiane di banche extracomunitarie quando le attività di tali enti sono sottoposte nei Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (1).

(1) Cfr. tit. VII, cap. 3, sez. VII, delle presenti istruzioni.

*5. Responsabili dei procedimenti amministrativi.*

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

esonero dalla disciplina delle succursali di banche extracomunitarie (sez. I, par. 4): titolare della filiale della Banca d'Italia competente per territorio e capo del servizio vigilanza sugli enti creditizi;

richiesta di calcolare il limite generale del 30% in rapporto ai finanziamenti complessivi (sez. II, par. 1): titolare della filiale della Banca d'Italia competente per territorio e capo del servizio vigilanza sugli enti creditizi;

abilitazione a operare oltre il limite generale del 30% della raccolta (sez. II, par. 1): titolare della filiale della Banca d'Italia competente per territorio e capo del servizio vigilanza sugli enti creditizi;

revoca dell'abilitazione a operare oltre il limite generale del 30% della raccolta (sez. II, par. 3): titolare della filiale della Banca d'Italia competente per territorio e capo del servizio vigilanza sugli enti creditizi.

*Sezione II*

FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE ALLE IMPRESE

*1. Limiti.*

Tutte le banche possono effettuare finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese entro un limite pari al 30% della raccolta complessiva (1). Nella determinazione del limite, ai finanziamenti vanno aggiunti i crediti in sofferenza verso le imprese stesse. Per l'individuazione degli aggregati da considerare nel calcolo del suddetto limite, cfr. all. *A* del presente capitolo.

(1) I finanziamenti a medio e lungo termine ai soggetti diversi dalle imprese non sono sottoposti ad alcun limite.

Per le succursali in Italia di banche extracomunitarie, il rapporto è calcolato considerando al denominatore, in luogo della raccolta, i finanziamenti complessivi. Le altre banche caratterizzate da una provvista essenzialmente interbancaria possono richiedere alla Banca d'Italia di effettuare in modo analogo il calcolo del rapporto.

Possono richiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione a operare senza alcun limite nei confronti delle imprese, le banche che:

siano dotate di un patrimonio superiore a 25 milioni di euro;

al 31 dicembre dei due anni precedenti a quello della richiesta, effettuavano finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese in misura superiore al 10 per cento della raccolta complessiva. Nel calcolo di tale rapporto non sono computate le sofferenze maturate nel settore.

Nell'esame delle richieste la Banca d'Italia tiene conto:

della situazione tecnica della banca, valutata con riferimento alla concentrazione dei rischi, all'equilibrio finanziario e all'esposizione ai rischi di mercato;

dell'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria delle imprese clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

La richiesta di abilitazione viene avanzata dalla capogruppo per le componenti bancarie del gruppo che possiedano i requisiti indicati.

Non necessitano di abilitazione e possono quindi effettuare senza alcun limite finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese, le banche:

con una struttura del passivo prevalentemente a medio-lungo termine;

con patrimonio superiore a 1 miliardo di euro;

con patrimonio superiore a 25 milioni di euro purché appartenenti a gruppi bancari con patrimonio consolidato superiore a 1 miliardo di euro.

*2. Termini.*

La Banca d'Italia risponde alla richiesta di abilitazione entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

*3. Revoca dell'abilitazione.*

La Banca d'Italia, qualora ritenga che la complessiva situazione tecnico-organizzativa non sia tale da consentire alla banca di continuare a effettuare in misura rilevante finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, si riserva di revocare l'abilitazione già concessa ovvero di stabilire delle limitazioni.

Allegato *A*

PROSPETTO INDICATIVO DI RACCORDO
CON LE SEGNALAZIONI STATISTICHE DI VIGILANZA

FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE
ALLE IMPRESE (1)

Regola: *Finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese* <= 0.3 * raccolta complessiva.

100 Finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese:

— pronti contro termine attivi
306900 (durata = 2)

— totale crediti
314100 (durata = 2)

— effetti insoluti e al protesto di proprietà
311700 (durata = 3)

— sofferenze
312500 (durata = 3)

— crediti a favore di clientela ordinaria
373700 (durata = 3)

— sofferenze verso clientela ordinaria
374300 (durata = 3)

operazioni di impiego con fondi di terzi in amministrazione
– (117910 117922) (durata = 2)

— crediti ipotecari a famiglie produttrici destinati all'acquisto di immobili residenziali
– 300800 (durata = 2)

Le sofferenze vanno considerate al netto dei relativi dubbi esiti e svalutazioni analitiche (2):

— dubbi esiti e svalutazioni diversi dal rischio Paese e dal rischio fisiologico: su sofferenze (3)
– 328302

— dubbi esiti e svalutazioni su sofferenze
– (356902 356604 356606)

(1) I codici sono quelli della matrice dei conti (codici di 6 cifre) o del «Dizionario Dati» (codici di 7 cifre). In alcuni casi le segnalazioni statistiche non consentono una perfetta corrispondenza con gli aggregati considerati dalla normativa; in tali circostanze sono state adottate soluzioni di tipo convenzionale, peraltro limitate ad aspetti di dettaglio. Le voci precedute dal segno meno (–) sono da detrarre.

(2) Per le unità operanti all'estero, le svalutazioni sono riferite a tutte le controparti, non essendone prevista in matrice la settorizzazione; pertanto, l'aggregato sofferenze può risultare inferiore a quello teoricamente previsto dalla normativa.

(3) Per questa voce, segnalata con cadenza semestrale, viene effettuato il «trascinamento», a ciascuna data di fine trimestre, delle segnalazioni di dicembre e giugno.

Gli aggregati sono riferiti ai seguenti settori di attività economica:

— amministrazioni locali (1)

120 121 173 174 175 176 177

17 (unità operanti all'estero)

— imprese assicurative e fondi pensione

294 295 296

29 (unità operanti all'estero)

— altri intermediari finanziari

da 250 a 268

21 25 (unità operanti all'estero)

— ausiliari finanziari

da 270 a 278, da 280 a 284

27 (unità operanti all'estero)

— società non finanziarie

da 430 a 492

45 47 48 49 e 52 (unità operanti all'estero)

— famiglie produttrici (2)

614 615

61 (unità operanti all'estero)

— resto del mondo

708 709, da 733 a 735, 739, da 743 a 748, da 757 a 759, 768, 769, 772

110 Raccolta complessiva:

— depositi

1041810

— obbligazioni

1041824

351502 351504 351702 351708

— altri fondi raccolti da clientela ordinaria - altre operazioni

171510

— titoli ex art. 117 del T.U.

171802 171806

— pronti contro termine passivi - clientela ordinaria

178902

— altri titoli di debito - a scadere

177902 177904

— provvista da clientela ordinaria

1210102

— pronti contro termine passivi - clientela ordinaria

351602

115 Finanziamenti complessivi:

— impieghi totali

1009206

— rapporti attivi totali con istituzioni creditizie

1009408

(1) Ad eccezione dei finanziamenti con ammortamento a carico dello Stato.

(2) Nei finanziamenti effettuati alle famiglie produttrici non vanno considerati i mutui ipotecari destinati all'acquisto di immobili a fini residenziali.

**00A11701**

# MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 25 agosto 2000*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9021 |
| Yen giapponese | 96,61 |
| Dracma greca | 337,47 |
| Corona danese | 7,4585 |
| Corona svedese | 8,3800 |
| Sterlina | 0,61220 |
| Corona norvegese | 8,0955 |
| Corona ceca | 35,352 |
| Lira cipriota | 0,57251 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 261,13 |
| Zloty polacco | 3,9550 |
| Tallero sloveno | 208,8636 |
| Franco svizzero | 1,5453 |
| Dollaro canadese | 1,3361 |
| Dollaro australiano | 1,5731 |
| Dollaro neozelandese | 2,0742 |
| Rand sudafricano | 6,2403 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**00A11780**

# MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, firmato a Pretoria il 15 gennaio 1998.

Il giorno 15 giugno 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla Cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, firmato a Pretoria il 15 gennaio 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 530 del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2000.

Conformemente all'art. 12, paragrafo 1, tale Accordo è entrato in vigore in data 15 giugno 2000.

**00A11751**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Approvazione delle modifiche agli articoli 11, 36, 42 e 43, dello statuto della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.**

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 2000 sono state approvate le modifiche agli articoli 11, 36, 42 e 43, dello statuto della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

**00A11752**

# UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**Vacanze di posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti, ai sensi del decreto rettorale n. 1527 del 9 agosto 2000, i seguenti posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento:

*facoltà di scienze della formazione:*

settore scientifico-disciplinare: L18C Linguistica inglese;

*facoltà di scienze motorie:*

settore scientifico-disciplinare: M09W Didattica generale;

Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso la sede della facoltà indicata nel decreto rettorale.

Copia integrale del decreto rettorale n. 1527 del 9 agosto 2000 è disponibile presso il seguente sito web: www.unibo.it/apers

**00A11749**

**Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento**

Si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti, ai sensi del decreto rettorale n. 1528 del 9 agosto 2000, i seguenti posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento:

*facoltà di conservazione dei beni culturali:*

settore scientifico-disciplinare: M01X Storia medievale;

*facoltà di scienze della formazione:*

settore scientifico-disciplinare: M07B Logica e filosofia della scienza.

Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso la sede della facoltà indicata nel decreto rettorale.

Copia integrale del decreto rettorale n. 1528 del 9 agosto 2000 è disponibile presso il seguente sito web: www.unibo.it/apers

**00A11750**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651200/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

**L. 1.500**
**€ 0,77**